


Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 19/2022



Rassegna Enti Locali

n. 19/2022

Settimana dal 16 al 20 maggio 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Palude Brabbia (VA).

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Palude Brabbia.....	11
---------------------	----

Amministrazione

Bandi Pnrr, i fornitori contano	14
Incompatibilità per il consigliere comunale presidente del Cda della fondazione affidataria dei servizi socio-assistenziali dell'ente	16
Viminale, sedute di seconda convocazione del consiglio comunale anche nello stesso giorno della prima	18
Amministratori locali, spese rimborsate solo per partecipare alle riunioni degli organi	20
Accesso agli atti per il consigliere comunale. Disco rosso sulle richieste imprecise o generiche.....	22
Progetti Pnrr, la candidatura dell'ente non va espressa in termini generici e meramente programmatici.....	24
Ministero Finanze: comunicazione dati revisione periodica partecipazioni e censimento partecipazioni e rappresentanti.....	26

Risorse Umane

Piccoli comuni - Contributo per assunzioni	28
Spid gratis ai dipendenti pubblici, la Funzione pubblica seleziona fornitori	29
Concorsi e autocertificazioni mendaci, si rischia il posto solo se il falso è stato decisivo.....	30
Concorsi, gli assenti per Covid hanno sempre diritto al recupero della prova..	32
Anac: il periodo di interdizione del pantouflage è una sanzione sproporzionata e va graduata	34

Performance, insediata la commissione tecnica	36
Decreto Aiuti, lo sconto contributivo dello 0,8% apre ai 200 euro per i dipendenti	38
Mobilità, Cassazione e Aran divise sullo stop di 24 mesi alle progressioni	40
Diritto all'assunzione, commissioni di concorso, contrattazione integrativa e incarichi dirigenziali	43
Denunce all'ispettorato del lavoro, niente accesso agli atti solo se il dipendente rischia ritorsioni	46
Inail: limiti retributivi per il calcolo dei premi assicurativi	48
La falsa attestazione della presenza in servizio non produce danno all'immagine	49
Concorsi, sui compensi ai commissari la Corte dei conti torna a dividersi - Alla sezione Autonomie l'ultima parola	51
Niente sindacalisti nelle commissioni di concorso ma conta il ruolo svolto	53
P.a., un passo avanti verso il Piao	55
L'addio all'Unione restituisce all'ente gli spazi di personale.....	56
Garante Privacy: whistleblowing e tutela dei dipendenti.....	58

Finanza

Ragioneria Generale: bilancio 2022 enti ed organismi pubblici.....	60
Conferenza Stato-Città, via libera ai ristori Covid destinati ai Comuni per circa 100 milioni di euro	61
Enti deficitari, dissestati e in riequilibrio pluriennale, più tempo per certificare la copertura dei servizi 2020	62
Decreto Aiuti, calendario corto ed elezioni complicano i piani anticrisi	63
Segretari e bilanci	65
Divieto di soccorso finanziario anche per i consorzi di servizi	66
Monitoraggio Pnrr, il Viminale richiama i beneficiari dei contributi per l'efficientamento energetico all'invio dei dati entro fine mese	68

Rischio illegittimità per le assunzioni se manca il piano della performance	70
Piano della performance in ritardo, niente retribuzione di risultato e blocco assunzioni e incarichi	72
Piano della performance da unificare organicamente nel Peg	74
Pnrr, fondi alle città a 665 milioni: tutte le novità nella versione finale del decreto Aiuti per gli enti locali	76
Aumento indennità sindaci, i contributi non bastano	78
Mutui locali in crescita a 54,7 miliardi, aumenta il peso delle Regioni	79
Attività industriali tenute al pagamento della Tari sulle superfici nelle quali si producono rifiuti urbani.....	80
Imu, anche quest'anno le aliquote sono libere	83
Per le assunzioni di supporto al Pnrr via libera impossibile senza i bilanci	85
Ragioneria Generale: nuove funzioni per la PCC	87

Gestione del Territorio

Opere abusive condonate, titolo impugnabile anche dopo anni se non se ne conosceva l'esistenza	89
Decreto: prestazioni oggetto delle convenzioni Consip	91
Anac: omissione dei livelli di progettazione e compenso del progettista	92
Condizioni per il subappalto, applicazione ai contratti relativi a gare con bando pubblicato dopo il 1 giugno 2021	93
Caro-materiali, fondi per aumento prezzi e compensazioni Pnrr appesi a due (o più) decreti	95
Delega appalti alla prova della stabilità: è l'ennesima riforma, si spera definitiva.....	99
Anac: lockdown in Cina e guerra in Ucraina sono causa di forza maggiore, niente penali.....	104
Caro-materiali, tutti i fondi (e i metodi per ottenerli) del decreto Aiuti per compensare le imprese.....	106

La vendita con gara non salva l'affidamento dell'ex in house - Dalla Ue colpo alle aggregazioni	110
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese.....	112
Concorrenza, Busia (Anac): troppi affidamenti diretti per il Pnrr e sull'in house serve la motivazione economica	115
Decreto Aiuti, rischio sovrapposizione tra revisione prezzi e compensazioni sugli appalti in corso nel 2022.....	117
Abusi edilizi, in attesa della sanatoria solo interventi "light" finalizzati alla conservazione.....	122

Polizia Locale - Attività Economiche

Sicurezza, le telecamere non sono una spesa gravosa o voluttuaria	124
Ministero Interno: cessazione stato di emergenza e proroga autorizzazioni..	126

Servizi Demografici

Elezioni, arriva la fornitura ai seggi dei dispositivi di protezione individuale - Le istruzioni del Viminale.....	128
Elezioni, tutti gli adempimenti a carico dei sindaci per il voto con procedura speciale.....	130
Elezioni e referendum 2022, le istruzioni del Viminale sulla raccolta dei voti per gli elettori in quarantena	133

Welfare

Pari opportunità: Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.....	136
PNRR: Assegnate le risorse per le attività di inclusione sociale	137

Rassegne Giurisprudenziali

Soccorso finanziario, trasferimento di personale e debiti fuori bilancio: le
massime della Corte dei conti 139

Cultura

Palude Brabbia

Tra i comuni di Biandronno, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternate e Varano Borghi si estende la **Palude Brabbia**. Superstite dell'antico bacino lacustre che univa i laghi di Varese, Comabbio e Biandronno, si estende per 450 ettari.

Dal 1983 è riconosciuta come *Riserva Regionale e Zona umida di importanza internazionale*.

La torbiera ha conservato diversi reperti dal Mesolitico fino all'età del Ferro, quali ceramiche, asce, scalpelli di pietra, cuspidi e manufatti in legno. Sono anche emerse rimanenze di una palafitta e, nelle vicinanze di Varano Borghi, i resti di una piroga.



La Palude vanta numerose specie di flora autoctona quali canneti, cespuglieti a salice cinereo e boschi di ontano nero nelle aree più ricche d'acqua. Nelle zone più ombreggiate troviamo grandi popolamenti della rara violetta d'acqua, mentre nei chiari d'acqua cresce la ninfea.

Per quanto riguarda la fauna la torbiera vanta **circa 170 specie di uccelli** tra cui la Moretta tabaccata, il Beccaccino, il Gufo di palude e molti esemplari di picchi nelle zone boschive. A sud della riserva nidificano l'Airone cenerino e la Nitticora. Risultano presenti sei specie di anfibi tra cui la Rana di Lataste. Tra i rettili ricordiamo la Lucertola Vivipara, che di norma vive a quota 2000 metri s.l.m.

La Palude Brabbia è considerata uno degli esempi meglio conservati di torbiera piana pedemontana a livello nazionale. È visitabile previa prenotazione e attrezzata con sentieri natura, con pannelli didattici, strutture per il Birdwatching, stagno didattico e un capanno galleggiante.

A Inarzo ha inoltre sede il [Centro visite della Riserva Naturale Palude Brabbia](#).

Luoghi in Comune

è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

[Cerca e scopri il tuo comune](#)

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Martin pescatore in volo, Palude Brabbia

© Foto: Wikimedia Commons - [Di Arcieremario - Opera propria, CC BY-SA 4.0](#)

Amministrazione

Bandi Pnrr, i fornitori contano

Pnrr: digitalizzazione e nuovi metodi per facilitare l'accesso ai bandi, maggiore attenzione al ruolo dei fornitori

Dal Governo è in arrivo il metodo delle "soluzioni standard", per facilitare i comuni nell'accesso ai finanziamenti del Pnrr per la digitalizzazione.

Attraverso tale strumento, si cerca di abbandonare la vecchia strada dei progetti, per puntare verso una più agile compilazione di una domanda online ed in aggiunta il finanziamento arriva in base agli interventi che si vogliono adottare e alle dimensioni demografiche dell'ente, fino all'esaurimento dei fondi.

Le criticità per gli enti sono molteplici, in particolare i tempi stretti rendono la scelta dei fornitori per partecipare ai bandi e proseguire nel percorso di transizione digitale difficoltosa.

L'unico vero motore di prodotti e soluzioni sembra essere il quid in più portato da donne e uomini che rappresentano il fornitore presso l'ente.

I principali fattori da tenere in considerazione, oltre un software che funzioni a dovere e modulabile sulle necessità dell'ente, sono l'assistenza al cliente e la sua personalizzazione, indici della qualità della soluzione fornita.

L'ente può avere la sicurezza di vedere risolta la sua istanza nel minor tempo possibile solo attraverso il diretto contatto con personale qualificato messo a disposizione dal fornitore.

Il livello della qualità della risposta a un problema dipende principalmente dalla cura e dalla costanza che il fornitore dedica a risolvere la questione.

Attraverso i numeri che emergono dall'assistenza al cliente, si può valutare il livello ed il tempo medio di risoluzione dei problemi. Nello specifico, nel 2021 la società che si occupa di enti pubblici, progetti e servizi per le P.a. (Kibernetes) ha avuto un tempo medio di risoluzione dei problemi di circa 3 ore e 14 minuti, nonostante ci sia stato un aumento del 6% dei clienti.

Questo risultato è stato possibile solo mediante le capacità del gruppo orientate all'ascolto e ad un rapporto stretto e costante con i suoi clienti.

Solo attraverso la cultura aziendale del fornitore l'ente esce dallo standard "industriale" ed entra nella personalizzazione del servizio per garantire una continua crescita, sempre in linea con le nuove esigenze degli enti.

Fonte: Italia Oggi n. 117 del 20/05/2022 pag. 37

Autore: Emanuele Valabrega

Incompatibilità per il consigliere comunale presidente del Cda della fondazione affidataria dei servizi socio-assistenziali dell'ente
Non rileva l'assenza di finalità di lucro dell'attività svolta dalla fondazione

Con due pareri il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno si è espresso su due quesiti riguardanti cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo del consigliere comunale quando lo stesso si trova ad avere parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del Comune.

I due casi riguardano l'applicazione dell'articolo 63, comma 1, n. 2, e comma 2, del Testo unico degli enti locali che disciplina le incompatibilità d'interessi; la finalità della disposizione è quella di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune.

Uno dei due casi riguarda la possibile sussistenza di una causa di incompatibilità in capo al consigliere comunale che è presidente del consiglio di amministrazione di una fondazione a cui è stata affidata la gestione dei servizi socio-assistenziali, l'altro caso riguarda la gestione del centro estivo comunale affidata dal Comune alla cooperativa di cui il consigliere comunale è dipendente.

In entrambi i casi si parte dall'analisi dei due presupposti soggettivo e oggettivo in presenza dei quali scatta l'incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, numero 2, del Decreto 267/2000. Sul piano soggettivo, è necessario che l'interessato rivesta la qualità di "titolare" (ad esempio, di impresa individuale) o di "amministratore" (ad esempio, di società di persone o di capitali) ovvero di "dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento", quale può essere l'istitore o il procuratore di un'impresa commerciale o il direttore generale di una società per azioni. L'ampia formulazione della norma dimostra che le qualità soggettive devono risolversi in poteri di gestione e/o di decisione relativamente all'appalto. Dal punto di vista oggettivo, è necessario che l'amministratore locale, rivestito di una di tali qualità, intanto può considerarsi incompatibile, in quanto abbia parte in servizi nell'interesse del Comune. Entrambi i pareri precisano che sia la nozione di partecipazione, sia quella di

servizi devono assumere un significato il più possibile esteso e flessibile e che è irrilevante la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall'ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Nel [primo caso](#) l'elemento determinante della fattispecie è dato dalla sussistenza dell'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali del Comune alla fondazione nel cui consiglio di amministrazione il consigliere comunale riveste il ruolo di presidente. Dopo la stipula del contratto, afferma il parere, tra il Comune e l'aggiudicatario, sorge per l'appaltatore – consigliere comunale l'incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, numero 2 del Testo unico degli enti locali. Si chiarisce inoltre nel parere che l'assenza di finalità di lucro dell'attività svolta dalla fondazione non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità. Infine, il parere ricorda che comunque la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di ipotesi di incompatibilità è rimessa al consiglio comunale, così come previsto dall'articolo 69 del decreto 267/2000.

Nel [secondo caso](#) viene invece in rilievo il comma 2 del richiamato articolo 63 che esclude l'applicazione dell'incompatibilità di cui al numero 2 del comma 1 solo per coloro che hanno parte in cooperative iscritte in pubblici registri, in quanto solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti e il conflitto di interessi, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il servizio e quello che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autore: Manuela Sodini

Viminale, sedute di seconda convocazione del consiglio comunale anche nello stesso giorno della prima

Se il regolamento prevede che devono essere tenute «nelle successive 24 ore»

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale in un [parere](#) ricorda che la disciplina del funzionamento del consiglio comunale è demandata al regolamento consiliare. Non sono in contrasto al regolamento le sedute di seconda convocazione nello stesso giorno della seduta di prima convocazione, se il regolamento prevede che le sedute di seconda convocazione devono essere tenute «nelle successive 24 ore».

Il parere riguarda un quesito posto in tema di convocazione del consiglio in seduta di seconda convocazione, in particolare un consigliere comunale ha riferito circa la prassi adottata presso il suo Comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione.

Questa prassi, secondo il consigliere andrebbe a ledere il diritto dei consiglieri di poter partecipare alla seduta di seconda convocazione, ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, e si porrebbe in contrasto con il regolamento del consiglio, in base al quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute «nelle successive 24 ore».

Prima di tutto nel parere viene richiamato l'articolo 38, comma 2, del Testo unico degli enti locali che demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare. Lo stesso comma 2 del richiamato articolo 38 stabilisce che il regolamento preveda le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte e indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

Nel parere si passa poi ad esaminare il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale adottato dell'ente in questione, dove si legge che «può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle

successive 24 ore», sempre il regolamento stabilisce che «Il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si proceda al secondo appello trascorsi dieci minuti dal primo appello e se non è raggiunto il quorum previsto per la validità della seduta dichiara deserta l'adunanza, ne fa dare atto a verbale e comunica al Consiglio Comunale, all'inizio dell'adunanza successiva, i nomi dei Consiglieri assenti non giustificati».

Il parere conclude affermando che l'interpretazione letterale delle disposizioni in oggetto non portano a ritenere che sia preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione. L'espressione «nelle successive 24 ore» non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Manuela Sodini

Amministratori locali, spese rimborsate solo per partecipare alle riunioni degli organi

Le spese di viaggio ulteriori sono già coperte dalla indennità di mandato

Non è dovuto all'assessore comunale il rimborso delle spese di viaggio ulteriori rispetto a quelle per la partecipazione alle sedute degli organi di governo, in quanto già coperte dalla indennità di mandato, posto che la rimborsabilità ricorre solo quando la presenza presso la sede del comune sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti nella [deliberazione n. 75/2022](#).

Il parere

Un sindaco ha ricevuto da un ex assessore delle richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento di funzioni al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di giunta o di consiglio. Partendo dall'assunto che il rimborso dovrebbe essere ammesso solo in caso di presenza "necessaria" e non discrezionale, legata cioè alla partecipazione alle sedute degli organi assembleari, chiede di sapere quando possa essere riconosciuta tale necessarietà al di là della partecipazione alle sedute, chi possa eventualmente attestarla e se sia sufficiente a tal scopo che l'assessore abbia agito su richiesta o in accordo col sindaco. Il riferimento è l'articolo 84 del Tuel, rubricato «Rimborso delle spese di viaggio», il cui comma 1 riconosce gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, «esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute», nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città. Il comma 3 inoltre riconosce agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente il rimborso per "le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede egli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".

Le spese

In ordine al requisito della "necessarietà" della presenza in sede, la sezione siciliana della Corte dei conti richiama la posizione assunta dalla sezione delle autonomie nel 2016 e dalla Cassazione del 2005 per affermare che, sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi e assembleari. In altri termini, è da ritenersi necessaria la presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, pena il non esercizio della funzione stessa.

In questa ottica, i magistrati contabili escludono la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale, quali per esempio quelle svolte in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi, in quanto tali non coperti dall'indennità di funzione di cui all'articolo 82 del Tuel. Pertanto, è la conclusione cui giungono, nessuna spesa di viaggio può essere rimborsata oltre quelle per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio, in quanto le ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato e non sono quindi reputabili come "necessarie", in quanto prive del requisito della "eterodeterminazione" della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall'articolo 84.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Accesso agli atti per il consigliere comunale. Disco rosso sulle richieste imprecise o generiche

Considerata la potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri diritti e interessi primari

I consiglieri comunali hanno il diritto di acquisire dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Tuttavia vista la potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri diritti e interessi primari questa prerogativa non è illimitata. La stretta relazione dei documenti con l'espletamento del mandato costituisce infatti il presupposto ma anche il confine di tale facoltà democratica; configurandosi come rigorosamente strumentale allo svolgimento dei compiti di "portavoce" della comunità locale.

Su questi presupposti il Tar Ancona ([sentenza n. 213/2022](#)) ha ritenuto conforme alla legge il silenzio diniego opposto dagli uffici comunali a una richiesta di accesso presentata da un consigliere con riferimento a tutti i crediti Tarsu di tre anni consecutivi; a relativi eventuali avvisi di pagamento e accertamento; a tutte le sanzioni emesse dal Comune nei confronti di contribuenti inadempienti. Una richiesta del consigliere comunale non può essere tanto ampia o generica; e soprattutto va sempre motivata con riguardo alla precisa correlazione con lo svolgimento del mandato consiliare. Tale facoltà non può quindi porsi in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa; e in ogni caso deve essere esercitata tenendo conto dell'effettivo livello di digitalizzazione della Pa interessata.

Il Tar ha messo in evidenza la speciale connessione tra il diritto di accesso del consigliere e la sua funzionalità all'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente investito il consiglio comunale. Di conseguenza non è sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati, per ciò stesso, all'accesso: occorre dare atto nell'istanza che ci si muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare. Inoltre, in considerazione della pubblicità delle sedute dell'organo consiliare, la finalità del diritto di accesso alle informazioni da parte del consigliere comporta la conoscibilità potenzialmente

"universale" dei dati sensibili contenuti nei documenti; con pregiudizio del diritto dei cittadini coinvolti a non vederle esposte alla conoscenza di soggetti estranei a strutture e servizi municipali. L'obbligo del consigliere di attenersi al segreto con riguardo alla conoscenza di documenti contenenti dati "riservati" e detenuti dagli uffici comporta che le informazioni acquisite siano utilizzate solo ed esclusivamente per l'esercizio del mandato consiliare. È quindi vietato qualsiasi ulteriore uso "privato" degli atti. La prerogativa del consigliere di farsi girare copia dei documenti, pertanto, non è un diritto assoluto. E ciò lo si ricava dalla funzione pubblica consiliare cui è "servente" questo particolare tipo di accesso; che lo contiene nei precisi confini dei poteri rappresentativi esercitati dal consiglio comunale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Progetti Pnrr, la candidatura dell'ente non va espressa in termini generici e meramente programmatici

La delibera risultava priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche ai contenuti della proposta

Per ottenere i fondi legati al Pnrr non è idonea la delibera con cui il Comune indichi l'intento di promuovere la candidatura in termini generici e meramente programmatici. Lo afferma il Tar Valle d'Aosta con la [sentenza n. 28/2022](#).

Un Comune è ricorso contro la Regione per l'annullamento della deliberazione con cui ha individuato il progetto pilota per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio o in stato di abbandono presentato da altro Comune, finanziato nell'ambito della Linea di Azione "A" della Misura 2.1 "Attrattività dei Borghi" del Pnrr. Ha censurato in particolare la non ammissione della propria proposta in quanto presentata senza la manifestazione di volontà preventiva da parte degli organi collegiali del Comune. Ha chiesto inoltre la condanna della Regione al risarcimento del danno nel caso di mancata individuazione del proprio quale progetto pilota. Il Tar Valle d'Aosta ha respinto il ricorso, anche in relazione alla domanda risarcitoria, «non venendo in rilievo un pregiudizio connotato in termini di ingiustizia del danno correlato all'esercizio della funzione amministrativa», considerata la legittima esclusione della proposta progettuale con conseguente impossibilità di conseguire il bene della vita in contestazione, talché il ricorrente non ha interesse a censurare né iter valutativo né la modalità di scelta del progetto selezionato.

Il Tar Valle d'Aosta ha giudicato inidonea la deliberazione con cui la giunta comunale ha approvato l'accordo quadro di cooperazione con l'università per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al Pnrr, in quanto da un lato prevede di "presentare" la candidatura del Comune a bando, dall'altro dispone in termini generici e meramente programmatici l'intento "promuovere" la candidatura per ottenere i fondi del Pnrr che siano coerenti con l'obiettivo strategico volto alla valorizzazione del borgo. La delibera dunque risulta priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche ai contenuti della proposta, sicché manca la specifica formazione di volontà da parte dell'ente. Il principio desumibile dalla sentenza, utile agli enti

che in questi frangenti sono alle prese con l'adesione ai numerosi bandi pubblicati per dare gambe agli interventi del Pnrr, è che è necessaria una specifica e tempestiva volontà dell'ente in ordine alla presentazione della propria candidatura a valere sulle specifiche linee di intervento, per cui non è sufficiente – come nel caso di specie – esprimere un indirizzo finalizzato a confermare la collaborazione con l'università per attività di supporto nella progettazione delle attività legate al Pnrr e per predisporre congiuntamente la domanda per la partecipazione al bando.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Ministero Finanze: comunicazione dati revisione periodica partecipazioni e censimento partecipazioni e rappresentanti

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato [l'Avviso 13 maggio 2022](#), con cui annuncia la proroga al 27 maggio del termine previsto per comunicare i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020; il Dipartimento invita le Amministrazioni a procedere con sollecitudine alla trasmissione, evidenziando che non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Fonte: Entionline del 16/05/2022

Risorse Umane

Piccoli comuni - Contributo per assunzioni

Prorogato al 31 maggio il termine per presentare le candidature per accedere al Fondo assunzioni PNRR

Entro il 31 maggio i piccoli comuni (con popolazione fino a 5000 abitanti alla data del 1° gennaio 2022) possono candidarsi a ricevere il contributo del Fondo di 30 milioni previsto per ciascun anno dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i progetti del PNRR.

Come previsto dall'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 possono accedere al contributo i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

Possono richiedere il contributo anche i comuni i cui progetti, già oggetto di finanziamento con diverso fondo negli anni precedenti, siano successivamente confluiti nel quadro di attuazione del PNRR.

L'applicativo per la presentazione della candidatura è raggiungibile all'indirizzo <https://www.lavoropubblico.gov.it/>.

Per accedere all'applicativo è necessario registrarsi al Portale seguendo le istruzioni pubblicate nell'apposita sezione di Registrazione.

Le amministrazioni già registrate potranno autenticarsi con le proprie credenziali per accedere all'area riservata del Portale.

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare le [Istruzioni operative](#) e le [FAQ](#).

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica del 20/05/2022

Spid gratis ai dipendenti pubblici, la Funzione pubblica seleziona fornitori

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Dipartimento della Funzione pubblica entro il 31 maggio

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato un [avviso per selezionare manifestazioni d'interesse](#) per la fornitura gratuita dell'identità digitale Spid ai dipendenti pubblici che ne faranno richiesta.

L'avviso è rivolto ai gestori di identità Spid, accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), che forniranno le identità digitali necessarie per accedere ai servizi online. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio.

Gli operatori dovranno allegare alla manifestazione d'interesse una scheda descrittiva della proposta, specificando le modalità per il riconoscimento degli utenti; gli strumenti per il monitoraggio delle adesioni al servizio e la reportistica per il Dipartimento; il termine temporale per l'erogazione delle identità digitali.

«Da poco, in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista dal Pnrr, le identità Spid erogate hanno superato i 30 milioni - ha ricordato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione - L'identità digitale permette l'accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa ed è nostro dovere diffonderla e rendere il suo utilizzo più semplice e veloce. Per questo confido nella disponibilità dei fornitori per assicurare Spid all'intera platea dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Protagonisti, e non spettatori passivi, di questa straordinaria fase di innovazione verso una Pa digitale, efficiente e gentile, che non lasci indietro nessuno».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Daniela Casciola

Concorsi e autocertificazioni mendaci, si rischia il posto solo se il falso è stato decisivo

Quando comportino la carenza di uno dei requisiti richiesti per instaurare il rapporto di lavoro

Falsi documentali e dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego sono causa di decadenza dal contratto quando comportino la carenza di uno dei requisiti che avrebbero consentito l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'ente pubblico. In altre ipotesi, una volta instaurato il rapporto, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare il licenziamento; ma in esito a un procedimento disciplinare.

Con la [sentenza n. 12460/2022](#), la Corte di cassazione ha precisato che la tutela del buon andamento della Pa rispetto alle autocertificazioni non può giungere - pena l'intollerabile rinuncia al rapporto di adeguatezza e proporzionalità col caso concreto - fino al punto di determinare l'invalidità di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano stati influenti in maniera indispensabile. Niente automatismi, la disciplina in argomento non prevede «sanzioni punitive» o «espiative»: la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per poter accedere alla procedura concorsuale e di conseguenza al posto di lavoro. Per la Suprema Corte solo la falsità sui dati sicuramente "decisivi" per l'assunzione può quindi comportare la decadenza dall'impiego; e senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.

La normativa sulle autocertificazioni recita che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle affermazioni non veritiere. Nella sua interpretazione letterale la normativa non prevede però un "automatismo" tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, stabilendo la stessa che la decadenza può colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non puntuale e fedele. È pertanto necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera e il

conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto.

Lo spirito di tale normativa non è dunque quello di perseguire in misura indiscriminata qualsiasi falsità. Anzi, può affermarsi che anche lo stesso bando di concorso non può avere rilevanza assoluta o in altro modo "automatica" ai fini dell'eventuale decadenza dal posto di lavoro occupato. Occorre sviscerare concretamente, se e quanto, la menzogna contenuta nella dichiarazione abbia comportato un vantaggio per il candidato al concorso pubblico. In altri termini è necessaria una interpretazione logica e sistematica delle disposizioni di riferimento ma anche l'analisi effettiva di documenti e vicenda. E peraltro, per ricostruire l'effettiva gravità della condotta, oltre all'accertamento in concreto delle circostanze rilevanti neppure può prescindere dalla possibile buona fede del concorrente che ha compilato la dichiarazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Concorsi, gli assenti per Covid hanno sempre diritto al recupero della prova

La violazione di questo principio determina l'annullamento del concorso

I candidati che non si sono potuti presentare a un esame perché malati di Covid hanno diritto a una prova supplementare, anche se non espressamente prevista dal bando. La violazione di questo principio determina l'annullamento del concorso. È questa l'indicazione dettata dalla sentenza della seconda sezione del [Tar della Sicilia, sede di Palermo, n. 1427/2022](#). Dobbiamo ricordare che questo orientamento non è consolidato, basti ricordare la prima sezione del Tar della Puglia, sede di Bari, n. 152/2022, che ha escluso la possibilità di una prova straordinaria e riservata se non prevista dal bando, mentre la posizione dei giudici siciliani è stata sostenuta dalla sezione 3-bis del Tar di Roma, n. 463/2022, dal Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1865/2021 e dal Tar di Roma, sezione 3, n. 5666/2021.

La pronuncia parte dalla considerazione che le misure dettate per la prevenzione del Covid hanno determinato l'impossibilità di partecipazione alla prova concorsuale nel caso in cui la stessa sia stata prevista esclusivamente in presenza a coloro che sono risultati positivi al tampone e sono assoggettati al vincolo della quarantena o dell'isolamento fiduciario. Per ovviare a questi effetti sono state dettate le disposizioni contenute nell'articolo 10 del DI 44/2021, in particolare la possibilità di dare corso allo svolgimento in modo non contestuale delle prove stesse durante la fase di emergenza. Ricordiamo che il DI 36/2022 estende tale possibilità anche in via ordinaria.

Sulla base di queste premesse viene tratta la conclusione che, anche in assenza di una specifica previsione contenuta nel bando, si deve ritenere possibile l'indizione di una prova straordinaria riservata a questi candidati. I giudici amministrativi pervengono a questa conclusione sulla base dei principi di carattere generale della «ragionevolezza e della proporzionalità». Nel caso specifico inoltre il Comune ha indetto una procedura straordinaria per un candidato che non aveva potuto partecipare alle prove concorsuali per altre ragioni, il che determina una condizione di disparità di trattamento.

La sentenza trae infine la conclusione dell'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale, ordinando all'ente di predisporre lo svolgimento di una sessione straordinaria riservata al ricorrente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Arturo Bianco

Anac: il periodo di interdizione del pantouflage è una sanzione sproporzionata e va graduata

L'Autorità ha inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di rafforzamento dell'istituto

Anac con un comunicato evidenzia la necessità di revisionare la normativa sul pantouflage, disposizione nota come la pratica delle «porte girevoli» che trova il suo riferimento nel decreto 165/2001, dove l'articolo 53, comma 16-ter, vieta ai dipendenti pubblici nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di poter essere assunti o svolgere incarichi per soggetti privati, destinatari dei loro precedenti provvedimenti. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

Anac, nel ruolo di soggetto a cui è affidato il compito di vigilare sui casi di pantouflage, osserva come la norma in questione che regola l'applicazione delle sanzioni sia estremamente scarna creando evidenti difficoltà applicative. Proprio in tale ottica, l'Autorità ha recentemente inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di rafforzamento dell'istituto, oltre ad anticipare che proprio la maggiore attenzione su questo fronte sarà al centro del prossimo Piano Nazionale Anticorruzione in corso di predisposizione.

Con questa proposta, da una parte, Anac intende sollecitare Parlamento e Governo a estendere l'applicabilità del pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico, dall'altra, in forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto.

Attualmente, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, che consiste nella sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell'incarico.

La sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità è per Anac da ritenere sproporzionata con

riferimento alla durata prevista. Occorre graduare il periodo di interdizione, altrimenti, afferma l'Autorità, il rischio è che gli effetti difficilmente potrebbero essere ritenuti legittimi dato il principio di proporzionalità che deve sempre connotare l'azione amministrativa.

Il divieto a contrattare imposto in conseguenza dell'accertata ipotesi di pantouflage finisce di fatto per paralizzare l'attività del soggetto privato.

L'Autorità suggerisce un intervento del legislatore volto a configurare un nuovo regime basato su un sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive, via via crescenti a seconda della gravità delle violazioni. Nello specifico, le sanzioni interdittive andrebbero graduate sia con riferimento alla loro durata, con indicazione di un valore minimo e un valore massimo, sia differenziando tra sanzioni interdittive riferite alla sola amministrazione di provenienza, e sanzioni riferite al complesso delle pubbliche amministrazioni.

La necessità di riconsiderare la formulazione del dispositivo normativo emerge anche da una recente [delibera di Anac, la n. 225](#), dove l'assenza dell'elemento psicologico necessario per poter comminare la sanzione sulla pratica del pantouflage ha portato all'archiviazione del procedimento sanzionatorio, considerata anche l'oggettiva difficoltà interpretativa ed applicativa della norma in questione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Manuela Sodini

Performance, insediata la commissione tecnica

Organo consultivo del Dipartimento della Funzione pubblica con il compito di definire l'indirizzo tecnico-metodologico

Si è insediata a Palazzo Vidoni la nuova Commissione tecnica per la performance, organo consultivo del Dipartimento della Funzione pubblica, che ha il compito di definire l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Presieduta da Claudia Ciccodicola, vice capo del Servizio Gestione del personale della Banca d'Italia, la Commissione conta altri quattro componenti: Denita Cepiku, professoressa associata di economia aziendale all'Università di Roma Tor Vergata; Davide Galli, professore associato di economia aziendale all'Università Cattolica di Milano e direttore dell'Unità di missione per l'attuazione del Pnrr al ministero della Giustizia; Gennaro Iasevoli, prorettore alla ricerca e internazionalizzazione dell'Università Lumsa di Roma e professore ordinario di economia e gestione delle imprese; Pierluigi Mastrogiuseppe, direttore della Direzione "Studi, risorse e servizi" dell'Aran.

«Ringrazio la presidente e tutti i membri della Commissione – ha sottolineato il ministro Renato Brunetta – che ci sosterrà nella piena attuazione degli interventi previsti dal Pnrr per rafforzare la Pubblica amministrazione. Sulla performance non partiamo da zero. Abbiamo la rete degli Oiv, gli Organismi indipendenti di valutazione istituiti dalla mia riforma del 2009, la cui esperienza sarà valorizzata. E abbiamo chiaro l'obiettivo verso cui tendere: più efficienza e più cortesia nella Pa, le qualità che abbiamo visto all'opera negli hub vaccinali di tutta Italia, grazie alla campagna del Generale Figliuolo. Si può fare. Abbiamo le regole, un assetto politico e parlamentare favorevole, un programma serrato di target e milestone da rispettare fino al 2026. Efficienza e cortesia, dalla parte dei cittadini e delle imprese».

«Umiltà del fare, sinergie, semplificazione, capacità amministrativa. Queste sono le parole chiave che ci guideranno», ha affermato la presidente della Commissione, Claudia Ciccodicola. «È essenziale impegnarsi per la crescita del collettivo, che è anche 'connettivo' del Paese e della comunità. Il Pnrr offre

un'occasione imperdibile per rigenerare la nostra Pubblica amministrazione, come il ministro Brunetta non smette di ricordare. Saremo al fianco del Dipartimento della Funzione pubblica per trasformare i sistemi di performance management da adempimento formale a strumento per migliorare i servizi pubblici e la percezione che ne hanno i cittadini».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Daniela Casciola

Decreto Aiuti, lo sconto contributivo dello 0,8% apre ai 200 euro per i dipendenti

La norma determina disparità di trattamento pur con condizioni analoghe

Per effetto del [decreto legge aiuti \(50/2022\)](#), pubblicato l'altro ieri in [Gazzetta Ufficiale](#), molti lavoratori dipendenti riceveranno dal datore di lavoro, nel mese di luglio, un bonus di 200 euro che aumenterà il netto del cedolino, visto che sullo stesso non graveranno né contributi e né imposte.

Per identificare i beneficiari dell'aiuto, il legislatore ha scelto una modalità singolare. Infatti, invece di riferirsi al reddito del lavoratore, ha disposto che potranno fruirne coloro che, in almeno uno dei quattro mesi del primo quadrimestre di quest'anno, hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio 2022. Dunque, per i dipendenti, è stato prescelto un parametro di riferimento staccato dal reddito e dalla retribuzione lorda.

Peraltro, essersi agganciati alla normativa che regola la riduzione dell'Ivs (0,80%) pone un problema non di poco conto. Infatti l'esonero contributivo spetta se la retribuzione imponibile previdenziale nel mese non supera i 2.692 euro (tranne a dicembre mese in cui il limite è raddoppiato). Come ribadito dall'Inps (circolare 43/2022), il controllo va eseguito mensilmente e non si effettua alcun conguaglio annuale. Quindi, potrà verificarsi – per esempio - che un impiegato del commercio, con una retribuzione mensile lorda di 4mila euro (potenzialmente fuori dallo 0,80%), nel mese di febbraio - a seguito di un evento di malattia indennizzato dall'Inps - abbia avuto nel cedolino un imponibile previdenziale di 2mila euro (ridotto in quanto è intervenuta l'indennità di malattia che - essendo una prestazione di natura previdenziale – non sconta contributi). Ne deriva che, per il solo mese di febbraio, il datore di lavoro ha riconosciuto lo sconto dello 0,8%, fattispecie che rende il dipendente destinatario anche dei 200 euro. Un altro impiegato nelle stesse condizioni, operante nel settore industriale in cui non è prevista la malattia a carico Inps, avendo ricevuto la retribuzione dal proprio datore di lavoro anche per i giorni di malattia, non ha beneficiato dello 0,80% e non riceverà i 200 euro.

Il decreto prevede che il datore provveda automaticamente a riconoscere il bonus, ma solo dopo che il lavoratore abbia rilasciato una dichiarazione in cui attesta di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo (in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza). Va osservato che questo adempimento genera un pesante onere burocratico di cui si deve far carico il datore, chiamato a gestire una semplice dichiarazione che, peraltro, non presenta le caratteristiche previste dal Dpr 445/2000; si ritiene che la stessa possa essere fornita anche tramite posta elettronica.

Inoltre, vi sono altre perplessità relative alle logiche seguite per il riconoscimento del bonus. Ad esempio, non appare semplice comprendere perché restino esclusi tutti (e sono tanti) i docenti non di ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 giugno 2022. Si tratta di lavoratori che, con molta probabilità, hanno beneficiato dell'esonero dello 0,80% nel primo quadrimestre dell'anno in corso ma che, non avendo una "retribuzione" nel mese di luglio (condizione espressamente prevista dal Dl), in quanto non più in servizio, non potranno ricevere direttamente l'indennità dall'istituto scolastico; i medesimi soggetti, peraltro, beneficiando della Naspi solamente dal mese di luglio 2022 in poi, non otterranno neanche il bonus dall'Inps (rileva la Naspi solo di giugno).

È auspicabile che, in sede di conversione in legge del decreto, si possa ovviare a queste come ad altre criticità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autori: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Mobilità, Cassazione e Aran divise sullo stop di 24 mesi alle progressioni

Per i giudici legittima la clausola contrattuale integrativa che non tiene conto dell'anzianità

Non è in contrasto con il contratto nazionale la disciplina contrattuale integrativa che esclude la partecipazione alla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, per difetto del requisito minimo di permanenza nella categoria inferiore, del dipendente di altro comparto di contrattazione che transita per mobilità volontaria in un ente locale. È questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con [l'ordinanza n. 15589/2022](#).

Il fatto

La contrattazione integrativa di un ente locale ha previsto, quale requisito di ammissibilità alla procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle categorie, la permanenza nella posizione in godimento per tre anni nel comparto degli enti locali. Un dipendente del comparto Sanità, transitato appena due anni prima nel Comune a seguito di mobilità volontaria, ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultimo lamentando di essere stato escluso dalla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in ragione della carenza del requisito.

Il dipendente ha ritenuto il comportamento della propria amministrazione illegittimo sia in quanto il contratto nazionale (all'epoca dei fatti il contratto dell'11 aprile 2008, oggi l'istituto è regolato dall'articolo 16 del contratto del 21 maggio 2018) prevede per la partecipazione alla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali un requisito minimo di permanenza pari a ventiquattro mesi (e non pari a trentasei come previsto nel contratto integrativo) sia perché il ricorrente era comunque in possesso anche del requisito stabilito nel contratto integrativo decentrato, poiché, con la mobilità, era da ritenersi trasferita per intero la posizione giuridica ed economica già goduta presso l'amministrazione di provenienza. Di diverso avviso, invece, il datore di lavoro. Di fronte a prese di posizioni contrapposte, il lavoratore ha adito l'autorità giudiziaria. La Corte di appello, confermando la decisione del

giudice di primo grado, ha ritenuto di accogliere la posizione dell'ente; così il ricorrente ha promosso ricorso in Cassazione.

La decisione

La Cassazione offre una ricostruzione dell'orientamento giurisprudenziale in materia, precisando che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, perché la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di *reformatio in peius*, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.

Sulla questione all'esame, la stessa Corte ha già specificamente affermato che la disciplina sul diritto del lavoratore a conservare l'anzianità maturata presso altro Comune al fine di ottenere la progressione economica nell'ambito della stessa categoria di inquadramento, è rimessa, dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione decentrata, al fine di salvaguardare la specificità delle situazioni presenti nei singoli enti.

Si legge nell'ordinanza che non è, peraltro, di ostacolo all'applicazione della contrattazione integrativa decentrata l'articolo 9 del contratto 11 aprile 2008 (ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica in godimento), dovendosi ritenere, anche alla luce dei principi richiamati, che essa ponga un requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento ma non escluda l'introduzione di requisiti ulteriori o più stringenti che meglio rispondano alla situazione concreta e all'interesse del singolo ente locale.

Con le argomentazioni sopra evidenziate, la Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal dipendente, con condanna, altresì, di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.

I pareri dell'Aran

Una diversa chiave di lettura è stata fornita, invece, dai tecnici dell'Aran con alcuni pareri. Per l'Agenzia ([parere CFL100](#)) il presupposto del periodo minimo di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna

delega negoziale del contratto nazionale alla contrattazione di secondo livello. Si afferma poi ([parere CFL123](#)) che la disciplina generale dell'istituto della mobilità (secondo cui il rapporto di lavoro del dipendente, instaurato originariamente presso l'ente di provenienza, prosegue senza soluzione di continuità presso l'ente di destinazione con gli stessi contenuti e caratteristiche e con la garanzia anche del mantenimento del trattamento giuridico ed economico già in godimento), consente di tener conto anche del periodo di permanenza maturato dal dipendente nella posizione economica acquisita presso l'ente di provenienza ai fini del computo dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Diritto all'assunzione, commissioni di concorso, contrattazione integrativa e incarichi dirigenziali

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Decadenza dal diritto all'assunzione per mancata presa servizio

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la [sentenza n. 14674/2022](#) ha confermato che il candidato (vincitore o idoneo collocato in graduatoria) che non prenda servizio alla data indicata dall'amministrazione decade dal diritto all'assunzione. Perché si verifichi la predetta decadenza l'amministrazione può agire in modo discrezionale, nel senso che può ritenere sufficiente una prima convocazione (non andata a buon fine) effettuata al recapito indicato dall'interessato nella domanda di partecipazione al concorso così come può reiterare la chiamata, con una seconda missiva inviata ad altro indirizzo e da quest'ultima, infruttuosa, far scattare la decadenza. Quanto sopra anche quando il bando di concorso abbia imposto espressamente al candidato l'onere di comunicare le eventuali variazioni del proprio recapito (residenza, domicilio) - pena la presunta conoscenza di quanto notificato all'indirizzo originariamente indicato in domanda - dal momento che la clausola è posta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione.

Esperti tra i componenti delle commissioni di concorso

L'articolo 9, comma 2, del Dpr 487/1994 ha previsto che i componenti delle commissioni di concorso siano tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso. Per dimostrare che si tratti di "esperto" è necessario verificare che il soggetto abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e professionale, un'adeguata conoscenza delle materie d'esame. Lo ha ribadito il Tar Calabria - Catanzaro, sezione II, nella [sentenza n. 750/2022](#).

I magistrati hanno altresì ricordato che l'esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto «comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati» (Consiglio di Stato, sezione II, n. 7031/2021).

Tuttavia, i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (Consiglio di Stato, sezione II, n. 3542/2020; sezione I, n. 933/2018; sezione VI, n. 3366/2014).

Somme non dovute se previste dal contratto decentrato integrativo non più efficace

I compensi (quali le indennità) previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata che non trovino più legittimazione per sopravvenute disposizioni normative o contrattuali non debbono più essere erogate e qualora l'ente l'abbia fatto è pacifico che si tratta di indebito.

Quanto sopra, da intendersi come principio di carattere generale, si può desumere dalla vicenda esaminata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, [nell'ordinanza n. 14672/2022](#) che ha riguardato il riconoscimento dell'indennità di disagio prevista in un contratto decentrato che aveva perso la sua efficacia per effetto delle sopravvenute disposizioni recate dal Dlgs 150/2009 in virtù del quale, nel tempo stabilito, l'ente non aveva revisionato l'accordo integrativo.

Incarichi dirigenziali a soggetti esterni

Per il legittimo conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione previsto dall'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 l'ente è tenuto a fornire esplicita motivazione in ordine all'assenza di adeguate professionalità già presenti all'interno della stessa amministrazione. Lo ha affermato il Tar Molise-Campobasso, sezione I, nella [sentenza n. 144/2022](#).

Per questi fini, l'ente può adeguatamente adempiere anche senza ricorrere a formali interpelli interni e, invece:

- argomentare in merito alla specificità e particolare complessità delle materie di competenza degli incarichi da conferire;
- fare riferimento a condizioni oggettive di sottodimensionamento dell'organico;
- evidenziare le risultanze di precedenti procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali da cui non siano scaturiti manifestazioni di interesse per le posizioni da ricoprire;

- evidenziare che dall'esame dei curricula dei dirigenti in servizio non si rinviene, in capo ad alcuno, la specifica e qualificata esperienza negli ambiti professionali oggetto degli incarichi esterni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Denunce all'ispettorato del lavoro, niente accesso agli atti solo se il dipendente rischia ritorsioni

La necessità di tutelare la riservatezza e la vita professionale dei lavoratori che hanno fornito un contributo all'ispezione

Sono sottratte al diritto di accesso le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive condotte dall'ispettorato del lavoro se dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o "pressioni" a carico dei dipendenti che abbiano inoltrato esposti da cui sono partiti sopralluoghi, verifiche e spesso anche indagini dell'autorità giudiziaria. Questa eccezione al diritto d'accesso persegue la necessità di tutelare la riservatezza e la vita professionale dei dipendenti che hanno fornito un contributo all'ispezione.

Tuttavia secondo il Tar Puglia ([sentenza n. 527/2022](#)) detta esigenza non preclude in via assoluta e generale l'ostensione dei documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività d'indagine. Se mancano specifici elementi di fatto o un pericolo concreto per chi tra i lavoratori abbia segnalato le anomalie o collaborato nel loro accertamento, l'accesso va ammesso completo di dichiarazioni, relazioni e firme degli autori. Diversamente si giungerebbe a una illimitata esclusione del diritto di accesso che oltre a distorcere la logica stessa della regolamentazione ministeriale, renderebbe la tutela della riservatezza una sorta di «diritto incondizionato» nei confronti delle altre situazioni costituzionalmente riconosciute e protette. Nonostante la "asimmetria" di potere che contraddistingue il rapporto di lavoro, le esigenze di riservatezza sui nominativi dei dipendenti segnalatori non possono ritenersi sussistenti in ogni caso. E in tal senso depone non solo l'interpretazione razionale e sensata della normativa, ma anche quella letterale che nell'utilizzare l'avverbio "quando" evidentemente rinvia alla necessità che vi sia un concreto e specifico rischio derivante dalla divulgazione.

Il Tar barese ha poi ricordato che la cura e la difesa dei propri interessi giuridici costituiscono sia il presupposto del diritto di prendere visione degli atti altrimenti non accessibili, che anche il limite della loro utilizzabilità: mai è possibile superare le finalità previste dalla normativa sulla sottrazione dall'accesso agli atti. In altri termini anche in considerazione della peculiare

"qualità" dei soggetti tutelati dalla normativa e dei rapporti che intercorrono fra questi e gli interessati all'accesso, la conoscenza dei documenti non può essere generalmente sottratta alla valutazione delle contestazioni addebitate e all'adozione dei conseguenti rimedi che possono apparire più utili e opportuni. Gli atti posti in essere da una Pa nell'ambito della propria attività istituzionale sono e restano atti amministrativi anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, di controllo o di accertamento di illeciti; e rimangono tali anche dopo l'eventuale inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria. Gli atti dell'indagine compiuta dagli ispettori del lavoro, infatti, restano nella disponibilità dell'amministrazione e sono accessibili fino a che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Inail: limiti retributivi per il calcolo dei premi assicurativi

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 21 del 16 maggio 2022](#), con cui fornisce le istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2022.

Fonte: Entionline del 18/05/2022

La falsa attestazione della presenza in servizio non produce danno all'immagine

La responsabilità dolosa del può essere valutata per il profilo del risarcimento del danno cagionato all'ente

Incorre in responsabilità dolosa il dipendente pubblico che con comportamenti ripetitivi nel tempo posticipa la sua effettiva entrata in servizio e nei casi più gravi dopo aver timbrato l'ingresso, si allontana dal posto di lavoro, senza far risultare l'uscita mediante timbratura. Tale responsabilità, tuttavia, accanto a quella disciplinare e penale può essere valutata per il profilo del risarcimento del danno cagionato all'ente locale e non anche per il danno all'immagine. È quanto si ricava dalla [sentenza n. 45/2022](#) della Corte dei conti per la Liguria.

La Procura, nell'esaminare i fatti, richiamando l'articolo 55-quinquies, comma 2, del Dlgs 165/2001 in base al quale, nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze o con altro mezzo fraudolento, il dipendente, ferma la sua responsabilità penale e disciplinare, deve risarcire alla propria amministrazione il danno patrimoniale pari alla retribuzione percepita nei periodi di falsa attestazione della presenza in servizio, nonché il danno all'immagine alla stessa cagionato, aveva contestato quest'ultimo danno perché derivante dall'avvio del procedimento disciplinare seppur in assenza di divulgazione dei fatti a mezzo stampa.

Di segno opposto è stato il Collegio sulla base delle seguenti considerazioni. Il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater del Dlgs 165/2001, nella parte in cui prevede (va) una nuova fattispecie di natura sostanziale, comprendente anche le modalità di stima e di quantificazione del danno all'immagine, intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore contabile, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega (Corte costituzionale n. 61/2020). Per effetto di tale pronuncia, il danno reputazionale è stato attratto nell'alveo della disciplina generale del pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione, pur mantenendo il carattere speciale e, pertanto, sganciato dal previo giudicato penale di condanna. Ne consegue che sulla quantificazione del danno, trova applicazione l'articolo 1, comma 1-sexies,

della legge 20/1994 e, dunque, la presunzione legale che, salvo prova contraria, delimita il danno al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Con riferimento, invece, alla configurabilità del danno è rilevato che la diffusione mediatica dei fatti non è un elemento indefettibile della fattispecie dannosa atteso che il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione. Come conseguenza, è necessario dare conto degli «indicatori di lesività» di natura oggettiva, soggettiva e sociale elaborati dalla giurisprudenza in materia. Nel caso di specie, conclude la sentenza, la Procura incentra la ricorrenza del danno all'immagine essenzialmente sull'avvenuto licenziamento, sulla recidiva specifica e sulle modalità della condotta; elementi tutti già considerati in sede disciplinare con l'irrogazione della misura estintiva il rapporto. Mancano, in sostanza, sia l'allegazione e la prova degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali richiamati, alla cui stregua addebitare, sia pure in chiave presuntiva, il danno reputazionale conseguente alle condotte infedeli.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Claudio Carbone

Concorsi, sui compensi ai commissari la Corte dei conti torna a dividersi - Alla sezione Autonomie l'ultima parola

La Corte dei conti Veneto aggiunge una nuova puntata alla tortuosa vicenda della remunerazione del ruolo di presidente o di componente

I compensi per le commissioni di concorso possono essere previsti anche negli enti locali, ma con riferimento al solo personale con qualifica dirigenziale. Questa la posizione assunta - prima di sospendere ogni statuizione definitiva in merito - dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la [deliberazione 72/2022](#), che aggiunge una nuova puntata alla tortuosa vicenda della remunerazione del ruolo di presidente o di componente delle commissioni in parola.

Rilevato che sul punto si manifestano soluzioni interpretative non omogenee, lì dove ad esempio la Sezione Lombardia, con delibera 253/2021, aveva escluso - in via generale - l'applicabilità della norma agli enti locali, i magistrati veneti propongono di rimettere la questione alla Sezione delle Autonomie, perché stabilisca «se - ai sensi dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 - sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione».

Com'è noto, l'articolo 3 della legge 56/2019, nell'attuale versione, ai commi 13 e 14 dispone sul ruolo e compensi dei commissari di pubblico concorso. La norma sostanzialmente impone che gli incarichi in commento siano considerati attività di servizio a prescindere dall'amministrazione conferente, prevede un aggiornamento dei compensi correlati, poi concretizzatosi con Dpcm, e infine stabilisce che per il personale dirigenziale questi siano sottratti al principio della onnicomprensività del trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001.

In prima battuta si era ritenuto che le disposizioni riguardassero anche le amministrazioni locali, e in tal senso si era espresso il Dipartimento per la

Funzione Pubblica, aggiungendo che i compensi potevano riguardare sia i dirigenti che i non dirigenti, anche se in forza alla stessa amministrazione titolare della selezione pubblica.

Fondando la propria lettura sull'abrogazione, operata dal DL 162/2019, del comma 12 - che si riferiva genericamente alle procedure di accesso al pubblico impiego - altre Sezioni regionali della Corte dei conti avevano però ritenuto che in quel modo si fosse manifestata la volontà del legislatore di circoscrivere la portata delle nuove disposizioni solo alle procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni centrali, giacché il comma 13, nel frattempo rimasto in piedi, solo a queste espressamente si rivolge.

La sezione di controllo per il Veneto propone oggi una lettura ancora differente: innanzitutto il tenore generale delle diverse disposizioni dell'articolo 3 della legge sulla Concretezza investe anche gli enti territoriali, tratteggiando un contesto inclusivo; inoltre il Dpcm 24 aprile 2020, che come visto ha aggiornato i compensi delle commissioni, prevede in via espressa che le amministrazioni locali possano recepirne i contenuti, il che suggerisce una lettura estensiva anche della norma dal quale esso sorge; infine, il comma 14, che disciplina la deroga al principio della onnicomprensività del trattamento dirigenziale, non contiene la stessa limitazione letterale del comma 13, e anzi, come il soppresso comma 12, fa riferimento genericamente ai concorsi pubblici «per l'accesso a un pubblico impiego».

In conclusione, secondo la Sezione veneta, anche gli enti locali possono remunerare i componenti delle commissioni concorsuali, ma, ed ecco la nuova sfumatura interpretativa, solo se sono dirigenti, «fermo restando che per il restante personale trovano applicazione le regole previste dalla normativa di settore e dai regolamenti all'uopo eventualmente adottati dagli enti locali ai sensi dell'art. 70, comma 13, del Dlgs 165/2001».

A questo punto la parola va alla sezione centrale, perché possa chiarire alle amministrazioni locali, comprensibilmente in difficoltà in questo rebus interpretativo, quale sia il comportamento da tenere.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Niente sindacalisti nelle commissioni di concorso ma conta il ruolo svolto

Non può essere quello di mera partecipazione priva di funzione direzionale

Le commissioni d'esame dei concorsi pubblici possono essere costituite esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche, e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Secondo il Tar Sicilia-Palermo ([sentenza n. 1509/2022](#)) la semplice iscrizione quale associato a un sindacato o a un partito politico non ha alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto in questione. E con specifico riguardo al concetto di carica sindacale è coerente attribuire rilievo all'aspetto del "ruolo" che il soggetto assume e svolge nell'ambito dell'organizzazione sindacale. In sostanza, ai fini della disciplina in parola è rilevante la circostanza di essere o di essere stato «dirigente sindacale», nonché di agire - in virtù di un atto formale - in nome e per conto dell'associazione quale suo «funzionario delegato».

Tale ruolo non può essere quello di mera partecipazione priva di funzione direzionale. Sono richiesti invece la partecipazione alle scelte dell'organizzazione e lo svolgimento di compiti di «effettivo impulso» all'attività mediante la decisione, l'adozione e l'esternazione di atti gestionali secondo quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti delle organizzazioni o risultante dalle eventuali comunicazioni dei sindacati.

La normativa sui concorsi pubblici prevede una condizione ostativa per il conferimento di incarichi rispetto allo svolgimento attuale o passato di certe attività; tuttavia trattandosi di disposizione che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate la sua portata va interpretata in maniera rigorosamente attinente alla finalità perseguita. Nell'ottica dell'introduzione in via legislativa di precauzioni formali finalizzate ad assicurare un esercizio della funzione scevro da "condizionamenti" o "influenze" ed in piena coerenza con

l'intento di applicare la disciplina in senso stretto ed in linea con i suoi propositi, non può rientrare nel concetto di carica sindacale la circostanza di svolgere "attività nell'associazione" in mancanza della titolarità effettiva delle funzioni direzionali. In tal caso risulta assente il potere di assumere scelte e decisioni autonomamente rilevanti nell'organizzazione, e "per" l'organizzazione.

Un conforto normativo all'utilizzo di questi criteri può essere rintracciato anche nell'ambito della disciplina relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di aspettativa sindacale e politica che definisce "cariche sindacali" quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio; anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

P.a., un passo avanti verso il Piao

Gli atti di pianificazione sostituiti cessano di efficacia, ma non si prevede l'abrogazione delle norme che li disciplinano

Il Governo è pronto ad adottare il testo definitivo del dpr che individua gli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021); un passo in avanti verso la definitiva vigenza del Piao che avviene dopo i rilievi espressi dal Consiglio di Stato (parere n. 506/2022) e a seguito delle indicazioni fornite dalle commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata.

Non tutte le p.a. saranno tenute ad adottare il Piao, pertanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, il dpr non può abrogare le norme contenenti gli atti di pianificazione sostituiti per non creare vuoti nei confronti delle amministrazioni esentate dal Piao (ossia, le scuole di ogni ordine e grado, gli enti educativi e le altre p.a. incluse nell'elenco Istat ma non ricadenti nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che, quindi, continueranno ad approvare gli atti di pianificazione vigenti).

Per tale ragione, non si abrogano le norme, ma si dispone la loro "cessazione dell'efficacia" limitatamente alle amministrazioni tenute alla redazione del Piao (ossia, tutte le altre p.a. elencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compresi, quindi, regioni ed enti locali).

Fonte: Italia Oggi n. 114 del 17/05/2022 pag. 29

Autore: Luigi Oliveri

L'addio all'Unione restituisce all'ente gli spazi di personale

La separazione aumenta anche i livelli massimi del fondo accessorio

Se un Comune recede da un'Unione ha diritto a vedersi restituire oltre alla funzione conferita anche la capacità assunzionale correlata alla funzione riassunta, così da poter eventualmente ripristinare la relativa dotazione di personale, naturalmente a condizione che vengano rispettate le regole sul contenimento delle spese di personale.

Per quanto riguarda il fondo per il trattamento economico il recesso comporta una compressione del fondo dell'Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi «restituita» e una corrispondente «riespansione» del fondo del Comune recedente.

È questa l'importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna nella [delibera n. 41/2022](#).

Un'Unione dei comuni si è interrogata sugli effetti collaterali che potrebbero generarsi, sul fronte delle capacità assunzionali e fondo del trattamento economico accessorio, dal recesso volontario di un Comune aderente, nel caso in cui il dipendente, a suo tempo transitato all'Unione, sia cessato dal servizio e non sia stato sostituito da altri nello svolgimento della funzione.

È possibile ipotizzare, in questa particolare ipotesi, che la capacità assunzionale dell'Unione e la relativa spesa possano essere ridotte del solo personale ancora in servizio e quindi non cessato durante lo svolgimento della funzione presso l'Unione?

Può il fondo relativo al trattamento accessorio ritornare in capo al Comune recedente nella misura correlata all'effettivo personale in servizio nella funzione al momento del recesso?

Un grattacapo di non poco conto se si pensa che, ad oggi, alle Unioni è consentito il «diretto» reclutamento di personale a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio.

A provare risolvere il rebus ha pensato la Corte dei conti dell'Emilia-Romagna. Per i giudici contabili emiliani qualora un Comune receda da un'Unione cui lo stesso aderiva, quest'ultimo ha titolo a vedersi restituire, oltre alla funzione precedentemente conferita, anche la capacità assunzionale correlata alla funzione riassunta, dimodoché il Comune recedente possa eventualmente ripristinare la dotazione di personale relativa alla funzione medesima.

In altre parole, si legge nella deliberazione, non si ritiene possibile che un'Unione di Comuni che registri il recesso volontario di uno degli enti ad essa partecipanti possa trattenere la quota proporzionale del personale dallo stesso trasferito e tuttavia cessato e non sostituito nella funzione conferita (perché collocato dall'Unione su altre funzioni o, semplicemente, non sostituito). In tale direzione sovviene l'articolo 32, comma 5, primo periodo del Tuel.

La disposizione prevede che all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite, d'altro lato, per la condizione di reciprocità, in caso di reinternalizzazione della funzione in seno al Comune, a questo sono «restituite» le risorse umane e strumentali o la relativa capacità assunzionale a condizione dell'avvenuta individuazione nel piano di fabbisogno di personale della dotazione che l'amministrazione ritenga effettivamente rispondente al proprio fabbisogno (e alla funzione de qua) e ferma restando la sostenibilità finanziaria della relativa spesa o il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla legge anche a seconda del tipo di rapporto di lavoro instaurato.

Da ultimo, precisano i giudici, in caso di recesso del Comune dall'Unione si verifica, altresì, una compressione del fondo del trattamento accessorio dell'Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi «restituita» nonché una corrispondente riespansione del fondo del Comune recedente, che per assolvere alla funzione è costretto, di norma, ad assegnarla ad altro dipendente essendo, in caso contrario, ineludibile il mancato incremento del fondo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Garante Privacy: whistleblowing e tutela dei dipendenti

Nella newsletter n. 488 dell' 11 maggio 2022 il Garante per la Privacy ha pubblicato il [Provvedimento n. 134 del 7 aprile 2022](#), con cui ha sanzionato sia un'azienda ospedaliera sia la società informatica che gestiva per conto di essa il servizio di whistleblowing, non avendo adeguatamente garantito la massima riservatezza dei dipendenti: in particolare, è risultato che l'accesso all'applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, avveniva attraverso sistemi che, non essendo stati correttamente configurati, registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l'identificazione di chi la utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti; inoltre l'ente non aveva provveduto a informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti, non aveva effettuato una valutazione di impatto privacy e non aveva neppure inserito tali operazioni nel registro delle attività di trattamento; è infine emersa una non corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l'accesso all'applicazione web di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) durante la fase di transizione con il suo successore.

Fonte: Entionline del 16/05/2022

Finanza

Ragioneria Generale: bilancio 2022 enti ed organismi pubblici

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la [circolare n. 23 del 19 maggio 2022](#), con cui provvede ad aggiornare la circolare 26 del 11/11/2021 ("Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2022") in considerazione delle sopravvenute modifiche normative; con tale circolare vengono anche fornite indicazioni riguardanti: impostazione del bilancio previsionale e misure di contenimento della spesa Trattamento economico del personale, partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Fonte: Entionline del 20/05/2022

Conferenza Stato-Città, via libera ai ristori Covid destinati ai Comuni per circa 100 milioni di euro

Raggiunta l'intesa su due schemi di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze

Via libera dalla Conferenza Stato-città allo schema di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale si procede a un primo riparto di 75 milioni di euro del fondo (di complessivi 150 milioni di euro) istituito per il ristoro parziale ai Comuni a fronte delle minori entrate in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco. Il restante importo di 75 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto, da adottare entro il 31 luglio 2022.

Nella stessa seduta, è stata raggiunta l'intesa anche sullo schema di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, con il riparto del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità (articolo 243-ter del Tuel) o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati in base all'articolo 243-quinquies del Tuel e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Sono esclusi dal riparto i Comuni in dissesto finanziario o beneficiari di precedenti contributi espressamente specificati.

Il contributo viene complessivamente ripartito tra otto Comuni - di cui quattro in pre-dissesto finanziario (Castelluccio dei Sauri-FG, Leonforte-EN, Avola-SR, Pescara) e quattro che risultano sciolti per infiltrazioni mafiose (Mascalì-CT, Misilmeri-PA, Quarto-NA, San Cipriano D'Aversa-CE) - e contribuisce a coprire anche una parte del maggior onere per i rimborsi dell'anticipazione dovuti per il 2022 e 2023.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Daniela Casciola

Enti deficitari, dissestati e in riequilibrio pluriennale, più tempo per certificare la copertura dei servizi 2020

La procedura telematica di acquisizione dei dati inviati resterà aperta fino al 30 giugno

Resterà aperta fino al 30 giugno la procedura telematica di acquisizione dei certificati sulla dimostrazione della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2020, destinata ad enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale. Il termine era stato originariamente previsto dalla [circolare Dait n. 7/2022](#). Ne ha dato notizia la Direzione centrale per la Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale.

Si tratta di Comuni, Province, Città metropolitane e Comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale secondo l'articolo 242 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2020, sulla copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 7, dello stesso Dlgs n. 267 che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento

I Comuni, le Province e le Città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, devono essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Daniela Casciola

Decreto Aiuti, calendario corto ed elezioni complicano i piani anticrisi
Il termine del 17 luglio per molti Comuni si scontra con il rinnovo degli amministratori del 12 giugno

Tempi troppo stretti per i patti per il risanamento delle città con alto disavanzo o debito, da sottoscrivere entro il 17 luglio. Un termine che per molti Comuni si scontra con il rinnovo degli amministratori del 12 giugno. L'entrata in vigore del decreto Aiuti ([DI 50/2022](#)) permette di calcolare la scadenza (di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire il 18 maggio) entro la quale i Comuni devono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato.

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, l'articolo 43 del DI 50/2022 rilancia le norme che la legge di bilancio per il 2022 aveva riservato a Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria, le quattro città oggetto dei Patti con il governo per il risanamento dei conti.

Nello specifico, il decreto Aiuti consente a i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con un disavanzo di amministrazione per abitante superiore a 500 euro (sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla Bdap al 30 aprile 2022) di sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con l'accordo il Comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure previste dall'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Fra le azioni al primo posto c'è l'istituzione, con delibere del consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero.

Ci sono poi: la valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso piani di valorizzazione e alienazione; l'incremento della riscossione delle proprie entrate; le riduzioni strutturali del

2% annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione » (ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06), rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019; la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie; alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa; razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; incremento degli investimenti.

La sottoscrizione dell'accordo è subordinata alla verifica delle misure proposte dai Comuni interessati entro il 17 giugno (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti), da parte di un tavolo tecnico istituito presso il ministero dell'Interno. Considerata l'entità del disavanzo da ripianare, il tavolo individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune per l'equilibrio strutturale del bilancio.

Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di risanamento devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale, al ripiano del disavanzo. La sottoscrizione dell'accordo sospende per due anni la dichiarazione di dissesto, che se l'ente non dovesse deliberare nei termini le misure concordate.

Possono attivare le medesime misure di riequilibrio strutturale. anche i Comuni sede di città metropolitana con un debito pro capite superiore a mille euro sulla base del rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla Bdap al 30 aprile 2022.

Passando sul piano pratico, il calendario serrato per tutti i municipi, è di fatto impossibile per quelli che sono interessati dalle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno (Genova Alessandria Rieti e Catanzaro tra le principali). Occorre dunque un correttivo in legge di conversione per superare il problema dei tempi, forse troppo stretti anche per chi non va a elezioni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Segretari e bilanci

La Corte dei conti per la regione siciliana, con la deliberazione n. 81/2022, ha formulato un parere in merito alla corretta procedura da seguire in caso di incapienza del capitolo di bilancio relativo al pagamento degli arretrati contrattuali del segretario comunale.

La questione, affrontata nella deliberazione n. 81/2022 dalla sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti, riguarda l'incapienza parziale del capitolo di bilancio relativo al pagamento degli arretrati contrattuali del segretario comunale.

Il sindaco di un ente locale chiede se la differenza tra lo stanziamento e l'importo dovuto possa essere considerata un debito fuori bilancio o una passività pregressa.

Il Collegio ha evidenziato la differenza tra passività pregressa e debito fuori bilancio:

- il debito fuori bilancio è ammissibile nei soli casi espressamente previsti dall'art.194 del TUEL;
- le passività pregresse o arretrate, sono spese regolarmente impegnate ma che, per fatti non prevedibili (natura della prestazione), hanno dato luogo ad un maggior debito.

Nel caso di specie, secondo il Collegio, la differenza è una passività pregressa, pertanto, l'ente locale dovrà procedere alle necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio del Consiglio comunale.

Fonte: Italia Oggi del 20/05/2022

Autore: Vincenzo Giannotti

Divieto di soccorso finanziario anche per i consorzi di servizi

La disciplina in materia di debiti fuori bilancio riguarda esclusivamente quelli di gestione ma non di liquidazione

I principi in tema di divieto di soccorso finanziario, stabiliti dall'articolo 14, comma 5, del Dlgs 175/2016, sono estensibili anche ai consorzi di servizi. Inoltre, la disciplina dei disavanzi dei consorzi contenuta nell'articolo 194 del Dlgs 267/2000 in materia di debiti fuori bilancio riguarda esclusivamente i disavanzi di gestione ma non i disavanzi di liquidazione.

Sono questi i contenuti salienti di un recente (e interessante) parere rilasciato dalla Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti (parere n. 24/2022), che riguarda le perdite sofferte, in sede di liquidazione, da un consorzio obbligatorio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La questione attiene all'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del Dlgs 175/2016, ossia la disposizione che prevede il divieto di soccorso finanziario da parte degli enti pubblici partecipanti in favore dell'organismo societario partecipato, nella prospettiva di abbandonare la logica del salvataggio ad ogni costo di enti in situazione di difficoltà economico-finanziaria.

In forza di tale disciplina, il socio pubblico che intenda farsi carico delle obbligazioni sociali è tenuto a rappresentare la ragione economico giuridica dell'operazione, in considerazione del fatto che, per i principi di sana gestione finanziaria, l'assunzione da parte sua di debiti altrui può essere giustificata solo dalla sussistenza di un prevalente interesse pubblico da motivare adeguatamente.

La norma è tendenzialmente rigorosa, come emerge chiaramente dall'eccezionalità dei casi in cui la stessa ammette l'ausilio finanziario da parte dell'ente partecipante, essendo consentiti i trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato

dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti (con ripristino dell'equilibrio entro un triennio).

I principi di tale disposizione sono applicabili anche ai consorzi di servizi (coerentemente con le precedenti pronunce), nonostante la norma si riferisca direttamente solo a organismi strutturati in forma di società di capitali, dal momento che essi integrano, parimenti, «realità operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale» e trovano, a fortiori, applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale.

Del resto già l'articolo 194 del Dlgs 267/2000, nell'ambito della disciplina dei debiti fuori bilancio, pone alcuni significativi vincoli, posto che condiziona la ripianabilità del disavanzo dei consorzi al rispetto del pareggio di bilancio ed alla circostanza che il disavanzo derivi da fatti di gestione.

A evidenza, il concetto di pareggio a cui fa riferimento la norma non può che riguardare quello di equilibrio di bilancio in ragione delle norme introdotte con la legge costituzionale 1/2012 e della loro coerenza con gli obblighi assunti in sede comunitaria dallo Stato italiano.

Pertanto, il concetto di pareggio rilevante è quello a consuntivo e non certamente quello a preventivo, con la conseguenza che risulterà ripianabile il disavanzo sorto nonostante sia stato programmato il "prospettico" pareggio a consuntivo preordinato alla continuità aziendale e che derivi da "fatti di gestione".

Essendo il limite del pareggio funzionale alla continuità aziendale (con gli effetti correlati in termini di ripianabilità) ne deriva, infine, la possibilità di copertura, legittimamente, esclusivamente dei disavanzi determinati dall'alea d'impresa, escludendo così -evidentemente- i disavanzi di liquidazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Marco Rossi

Monitoraggio Pnrr, il Viminale richiama i beneficiari dei contributi per l'efficientamento energetico all'invio dei dati entro fine mese

Gli enti devono fornire entro il 31 maggio anche un quadro aggiornato delle situazioni e delle problematiche

Ultimi giorni per completare il monitoraggio sui contributi a favore delle piccole opere per gli enti che non sono in regola con l'invio delle informazioni. Il richiamo ad adempiere entro il 31 maggio arriva dal ministero dell'Interno, con la [circolare n. 50/2022](#).

Sono interessati i Comuni beneficiari delle risorse disposte dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 169/2019 per i lavori di efficientamento e energetico e sicurezza, ora confluite all'interno del Pnrr e, quindi, soggette a tutti gli oneri derivanti con tale passaggio.

Per l'annualità 2020 i contributi sono stati assegnati con il decreto 14 gennaio 2020, con l'obbligo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020 (scadenza prorogata, rispetto al 15 settembre, dall'articolo 51, comma 1-bis del decreto legge 104/2020). Per l'annualità 2021 i termini di inizio lavori sono stati prorogati al 31 dicembre 2021 dall'articolo 13 del decreto legge 121/2021 convertito dalla legge 156/2021.

L'articolo 1, comma 34 della legge 160/2019 prevede, nel caso di mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo la revoca dei fondi.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali (target e milestone) associati alla misura del Pnrr, è stato attivato il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 (Monitoraggio delle opere pubbliche - Mop) della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP», che consente di delineare il quadro complessivo dello stato di avanzamento dell'intera linea di finanziamento. I Comuni beneficiari, aveva chiarito il Decreto 14 gennaio 2020, devono classificare le opere finanziate sotto la voce «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020» (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo").

Dal monitoraggio è, però, emerso – puntualizza il Viminale nella circolare - che molte amministrazioni non hanno inserito in modo completo gli elementi conoscitivi nel sistema Bdap. Per questo la Direzione Centrale per la finanza locale il 12 maggio ha invitato gli enti assegnatari - entro il termine di 15 giorni - a fornire ogni utile notizia sullo stato delle procedure, integrando, altresì, la documentazione richiesta, qualora non ancora trasmessa, e provvedendo all'aggiornamento della Banca Dati Bdap. Gli enti devono fornire entro il 31 maggio anche un quadro aggiornato delle situazioni riscontrate e delle problematiche rilevate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autori: Daniela Casciola e Patrizia Ruffini

Rischio illegittimità per le assunzioni se manca il piano della performance

É abbastanza diffusa fra i Comuni di medie dimensioni, la prassi di approvare prima solamente la parte finanziaria del Peg

Le pronunce della Corte dei conti, sezione regionale per il Veneto, delibere n. 69/2022 e n. 73/2022 con le quali si afferma il principio secondo cui, in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance rilevano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(...) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati», fanno sorgere il dubbio circa la legittimità di tutte quelle assunzioni eventualmente perfezionate nelle more dell'adozione del piano della performance.

Questo perché è tutt'ora abbastanza diffusa, particolarmente fra i Comuni di medie dimensioni, la prassi di approvare, almeno in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Peg, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, ed in un secondo momento, anche abbastanza lontano nel tempo, approvare il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance contrariamente a quanto disposto dall'articolo 169, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000 che prevede il piano dettagliato degli obiettivi e quello della performance unificati organicamente nel Peg e approvati, quindi, entro i termini previsti per l'adozione del documento (entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione). Con la conseguenza che la prassi di sdoppiare l'adozione dei documenti di programmazione con l'approvazione del piano della performance oltre il termine stabilito per il Peg comporta di fatto il mancato rispetto dei termini. Seguendo l'interpretazione letterale di quanto affermato dalla Sezione regionale per il Veneto e cioè: " in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance rilevano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009" comporterebbe, fra l'altro, per l'amministrazione la preclusione all'assunzione di personale.

Se da un lato l'adozione oltre i termini del piano della performance può costituire una sanatoria per le assunzioni da perfezionarsi da quel momento in avanti i dubbi sorgono per le assunzioni perfezionate prima del tardivo adempimento per il principio della irretroattività dell'azione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità.

La questione coinvolge anche i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in quanto, la parziale deroga prevista dell'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000 che rende facoltativa l'adozione del Peg, seguendo le affermazioni dei Magistrati contabili, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1 del Dlgs 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio da adottarsi, in questo caso, entro il termine perentorio del 31 gennaio, termine che molte volte viene disatteso pur proseguendo con il perfezionamento delle procedure assunzionali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Corrado Mancini

Piano della performance in ritardo, niente retribuzione di risultato e blocco assunzioni e incarichi

L'approvazione tardiva sviscerla la natura programmatica del documento

La prassi abbastanza diffusa di approvare, in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Piano esecutivo di gestione, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, e in un secondo momento, anche abbastanza lontano nel tempo, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance può comportare il divieto di erogazione della retribuzione di risultato e precludere all'amministrazione la facoltà di procedere con assunzioni di personale o con il conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Lo rammenta la Corte dei conti, sezione regionale per il Veneto con la [delibera n. 69/2022](#).

Infatti il comma 3-bis dell'articolo 169 del Tuel nel prevedere l'approvazione del Piano esecutivo di gestione in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione dispone che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono unificati organicamente nel Peg.

La Sezione per il Veneto sottolinea che il Piano della performance si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione rilevano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(...)è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati... In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica».

L'adozione del piano è, dunque, condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale; inoltre, l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato (Sezione di controllo del Veneto, n. 161/2020/PRSP e n. 161/PAR/2013; Sezione di controllo della Puglia n. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016; Sezione di controllo della Sardegna n. 1/PAR/2018).

Il piano della performance deve essere organico al Peg perché gli obiettivi operativi, individuati nella relativa sezione del Dup, vengono ripresi e dettagliati nel piano esecutivo di gestione e della performance, definendo centri di responsabilità, risorse umane e finanziarie assegnate a ogni struttura per la realizzazione degli stessi, fasi e tempi di realizzazione, peso ed indicatori che misurano i risultati intermedi e finali su varie dimensioni. Se l'ente ne preveda una successiva approvazione, di fatto tale atto non risulta perfezionato e pertanto è inidoneo a manifestare i propri effetti (Corte dei conti Sezione Regionale del Veneto n. 248/2021). Inoltre l'approvazione tardiva dello stesso svilisce la natura programmatica del documento, configurandosi come un mero adempimento formale e temporalmente inidoneo alla propria funzione, in quanto adottato quando l'esercizio di riferimento è in gran parte trascorso.

La particolare attenzione che Corte dei conti riserva al rispetto dei tempi e delle modalità di approvazione del piano della performance si evince anche dal questionario dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2022-2024 nel quale sono inserite domande tese a conoscere se l'ente per l'adozione del Piano della performance ha assunto uno specifico provvedimento oppure se abbia unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel Peg con l'indicazione delle rispettive date di approvazione.

Tutto questo anche se tale sistema di regole sulla programmazione dovrà trovare nuove modalità di coordinamento con le novità in tema di Piano integrato di attività e organizzazione il cui decreto è in corso di approvazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autore: Corrado Mancini

Piano della performance da unificare organicamente nel Peg

La Corte dei conti precisa che va approvato entro i termini previsti per l'adozione di quel documento

La Sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti, con la [delibera n. 73/2022](#), riprende il tema riferito ai termini di adozione del piano della performance precisando che per gli enti locali (articolo 169, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000) il piano della performance è unificato organicamente nel Peg e va approvato entro i termini previsti per l'adozione di quel documento. In caso di esercizio della facoltà di non adottare il Peg prevista dall'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, permane il termine perentorio del 31 gennaio espressamente indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 150/2009.

La Corte osserva come la disposizione contenuta nell'articolo 169, comma 3-bis, specificamente dedicata all'ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale contenuta nell'articolo 10, comma 1 del Dlgs 150/2009, con la conseguenza che in ipotesi di adozione dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in approvazione, l'approvazione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione) al termine ordinario del 31 gennaio in esso definito. L'applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).

Quindi per gli enti locali essendo necessaria l'adozione del Peg, stante la natura gestionale delle attività di programmazione economico finanziaria, la norma offre un margine di maggiore flessibilità, nelle ipotesi in cui, come espressamente previsto dalla legge, l'ente locale eserciti la propria gestione finanziaria nei termini di legge, in esercizio provvisorio. In tale caso, la correlazione del Piano della performance alla approvazione del Piano esecutivo della gestione a sua volta subordinato e funzionale alla approvazione del bilancio

di previsione, consente all'ente locale una parziale deroga, in via accidentale, al termine perentorio del 31 gennaio individuato dal comma 1, lettera a) del Dlgs 150/2009. L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio da adottarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio.

In tal senso giova richiamare la nota circolare del ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli enti locali), richiama le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 sulle quali grava l'obbligo di «(...) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (...)».

I magistrati contabili concludono evidenziando come in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, come sopra evidenziati, rilevano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(...) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati». (Corte conti, sezione di controllo del Veneto, delibere nn. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE; 26/2022/PRSE).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autore: Corrado Mancini

Pnrr, fondi alle città a 665 milioni: tutte le novità nella versione finale del decreto Aiuti per gli enti locali

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL saranno individuati per ogni Comune piano degli interventi e schede progettuali

Sale a 665 milioni il contributo alle grandi città per rafforzare gli interventi del Pnrr. Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo nel 2023 potranno contare sulla prima rata di 325 milioni, a cui si aggiungeranno 220 milioni nel 2024 e il resto entro il 2026. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno individuati per ciascun Comune il piano degli interventi e le schede progettuali. Restano confermate nel [testo finale del decreto Aiuti](#) pubblicato sulla Gazzetta le novità per gli enti locali anticipate nei giorni scorsi.

Si riduce però a 170 milioni (150 per i Comuni, il resto a Province e Città) il nuovo aiuto statale per sostenere i bilanci locali, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati. Le risorse si vanno ad aggiungere ai 250 milioni di euro (200 per i comuni e 50 per Province e città) stanziati dal decreto 17/2022 e già ripartiti nel corso dell'ultima riunione della Conferenza stato città. La distribuzione delle nuove somme sarà effettuata entro il 30 giugno 2022 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenuta da ciascun ente.

Trova conferma nel testo pubblicato sulla Gazzetta la norma sulla Tari, secondo la quale nell'ipotesi in cui la scadenza finale per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti, nonché della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tra le novità anche la deroga al vigente ordinamento al fine di consentire agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Ai comuni capoluoghi in rosso, con disavanzo di amministrazione 2020 superiore ai 500 euro per abitante, sono estesi gli stessi meccanismi previsti dalla manovra 2022 per i Patti anti-crisi con Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.

La procedura può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 per abitante sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla Bdap al 30 aprile 2022.

A favore delle province e delle città metropolitane, che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario, è previsto poi un fondo di 45 milioni (30 per l'anno 2022 e 15 milioni per l'anno 2023) da ripartire in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla Bdap. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

Infine, è stanziato per tre anni (2022-2024) un fondo di 80 milioni di euro annui destinato alle province e alle città metropolitane che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (Ipt) e al 10 per cento (Rc Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Aumento indennità sindaci, i contributi non bastano

I contributi statali non sempre coprono le effettive necessità e gli enti devono mettere soldi propri

In tema di aumenti dell'indennità dei sindaci, la Conferenza Stato-città ha approvato ieri lo schema di decreto sul riparto del fondo istituito dall'ultima manovra per la copertura del maggiore onere derivante dai commi 583 e seguenti della Legge n. 234/2021.

Tali norme prevedono che l'emolumento dei primi cittadini (e, di riflesso, di vice sindaci, assessori e presidenti del consiglio) venga parametrato al trattamento economico dei presidenti delle regioni (il cui importo massimo è stato fissato in euro 13.800 mensili), secondo una percentuale che aumenta al crescere della dimensione demografica.

L'aumento è finanziato in gran parte dallo Stato con un fondo da 100 milioni di Euro che copre la maggior spesa sull'anno corrente, la quale, si attesta su 100.365.257 Euro.

Il problema però si pone quando gli amministratori, per scelta, percepiscono una indennità inferiore a quella prevista.

Ad esempio: indennità prevista € 1650, indennità percepita € 800, indennità spettante dal 1° gennaio 2022 € 1900.

Il contributo dello Stato va a coprire la differenza tra 1900 e 1650 e non fra 1900 e 800; di conseguenza, per riconoscere le nuove indennità, gli enti dovranno comunque pagare di tasca propria.

Fonte: Italia Oggi n. 114 del 17/05/2022 pag. 29

Autore: Matteo Barbero

Mutui locali in crescita a 54,7 miliardi, aumenta il peso delle Regioni
Considerando insieme Regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2022 è pari a 54,7 miliardi (50,8 miliardi nel 2021)

Publicato [l'aggiornamento dell'indagine statistica](#) della Ragioneria generale dello Stato sull'entità dei mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane) per il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria.

Le informazioni sono state acquisite da un campione di istituti finanziatori residenti in Italia, costituito da 26 istituti di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Il documento presenta l'analisi dei mutui concessi nei suoi vari aspetti: secondo le classi degli enti beneficiari, in base all'oggetto del prestito e sotto il profilo della distribuzione territoriale. Rappresenta inoltre la consistenza del debito alla fine del periodo considerato e le rate di ammortamento dovute. Nell'indagine sono stati rilevati anche i prestiti obbligazionari sottoscritti dagli Istituti facenti parte del campione.

L'indagine mostra un aumento dello stock delle passività a carico degli enti territoriali relativamente ai mutui: considerando congiuntamente regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2022 è pari a 54,7 miliardi di euro a fronte dei 50,8 miliardi registrati al 1° gennaio 2021. L'aumento del debito è dovuto ad alcune operazioni effettuate dalle amministrazioni regionali che hanno portato alla sostituzione di mutui erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nuovi finanziamenti concessi da intermediari finanziari.

In calo lo stock dei prestiti obbligazionari: da 5,8 a 3,9 miliardi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Daniela Casciola

Attività industriali tenute al pagamento della Tari sulle superfici nelle quali si producono rifiuti urbani

Le attività industriali sono tenute al pagamento della Tari, con riferimento alle superfici in cui si producono rifiuti urbani. Questo è quanto ha deciso il Tar Campania, con la sentenza n. 2928/2022.

La controversia riguarda un regolamento comunale per la disciplina della Tari, ritenuto illegittimo in quanto, a parere del ricorrente, contrastante con le previsioni di legge in materia di classificazione dei rifiuti e di applicazione del tributo alle attività industriali.

La questione fa riferimento al trattamento Tari delle attività industriali, in seguito alle norme introdotte dal Dlgs 116/2020. Quest'ultime, modificando il decreto ambientale (Dlgs 152/2006), hanno riformato la definizione di rifiuto speciale e quella di rifiuto urbano. In particolare, per quanto attiene ai rifiuti delle attività industriali, l'articolo 184 ha definito speciali i rifiuti di lavorazione industriale, se diversi da quelli urbani, mentre, l'articolo 183 ha chiarito che sono rifiuti urbani, per quanto attiene alle utenze non domestiche, quelli rientranti nell'elenco dei rifiuti compresi nell'allegato L-quater al citato decreto, prodotti dalle attività inserite nell'allegato L-quinqies del medesimo Dlgs 152/2006. Tuttavia, la lettera b-sexies dell'articolo 183 ha chiarito che non sono rifiuti urbani i rifiuti della produzione e, l'elenco L-quinqies, non comprende le attività industriali. Ciò ha portato taluni a ritenere che la norma debba avere un'interpretazione soggettiva, determinando la classificazione ope legis come speciali di tutti i rifiuti prodotti dalle attività industriali. Con conseguente non applicazione della Tari, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 il produttore è obbligato a gestire autonomamente i rifiuti speciali prodotti. Tuttavia, questa interpretazione soggettiva non è stata condivisa dal Ministero della transizione ecologica (note 37529/2021-51657/2021) e altresì dalla giurisprudenza (Tar Sardegna, sentenza 893/2021), i quali hanno ritenuto che la norma debba avere invece una lettura oggettiva.

In altri termini, non tutti i rifiuti prodotti dalle attività industriali sono speciali, ma solo quelli che non rientrano nella definizione di rifiuto urbano. Con

conseguente applicazione del tributo con riferimento a tutte le superfici nelle quali, per la loro destinazione, si producono rifiuti urbani (come uffici, mense, spacci, eccetera). Di questo avviso è anche il Tar della Campania che, scrutinando un regolamento comunale nel quale è evidenziata la possibilità di assoggettare a Tari anche le attività industriali per la produzione di rifiuti urbani, ha affermato che quest'ultimi «possono essere generati anche all'interno dei capannoni nei quali si esercita l'attività industriale e dal cui processo deriva certamente la produzione di rifiuti speciali, senza che ciò possa escludere in via assoluta anche il prodursi di rifiuti urbani». Il Tar campano ha ritenuto corretta la disposizione comunale che prevede il versamento della Tari anche per le superfici industriali, ma solo ove nelle stesse si producano rifiuti urbani e non speciali.

L'esclusione dal pagamento del tributo, ad avviso del Tar, è individuabile non nella tipologia delle aree, le quali sono utili solo per presumere, salvo prova contraria, la mancata produzione di rifiuti urbani, ma anche dal fatto che questi ultimi, nella sostanza, non sono affatto generati.

La posizione del Tar sembra quindi andare oltre la pronuncia ministeriale che, invece, ritiene comunque escluse dalla Tari le superfici di lavorazione industriale (e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo, destinate ad accogliere materie prime e/o merci del medesimo processo produttivo), in quanto i rifiuti nelle stesse prodotti sono sempre speciali, alla luce delle norme dell'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del Dlgs 152/2006 e dell'allegato L-quinquies del medesimo decreto. Mentre restano soggetti i locali con destinazioni diverse, pur se utilizzati da attività industriali. La posizione del Tar sembra dunque valorizzare la tesi in base alla quale, con la nuova definizione dei rifiuti, nulla cambia in sostanza rispetto al passato per le attività industriali. Quest'ultime potranno beneficiare della detassazione delle superfici utilizzate solo laddove dimostrino che nelle stesse si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, così come definiti dall'elenco L-quater, valorizzando la previsione dell'articolo 184 del Dlgs 152/2006 che non definisce tout cour i rifiuti della lavorazione industriale come speciali, ma solo in quanto "diversi dai rifiuti urbani".

È il caso di evidenziare che, in ogni caso, l'onere probatorio grava sul contribuente, tenuto a dimostrare la produzione "continuativa e prevalente" di

rifiuti speciali, oltre che l'avvenuta gestione dei predetti rifiuti da parte dello stesso.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Imu, anche quest'anno le aliquote sono libere

Manca (da due anni) il decreto che limita le possibilità di diversificare le richieste

Entro il 31 maggio i Comuni dovranno definire le loro politiche fiscali 2022, approvando aliquote e tariffe comprese quelle dell'Imu. La mancata approvazione delle aliquote Imu comporta automaticamente la conferma delle misure 2021.

Il Comune potrà deliberare nuovamente le aliquote Imu se sono state già approvate, e senza riapprovare il bilancio. L'articolo 13, comma 5-bis del DL 4/2022, prevede che in caso di approvazione delle delibere entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del preventivo, quindi entro il 31 maggio, i Comuni effettuano con la prima variazione utile le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato.

Anche per quest'anno i Comuni possono variare liberamente le aliquote, sfruttando l'enorme spazio di manovra offerto dalla normativa, che consente anche di azzerare le aliquote, ferma restando l'intangibilità del 7,6 per mille statale per gli immobili «D».

Non è stato ancora emanato infatti il decreto (previsto dal comma 756 della legge 160/2019) che limita la possibilità di diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie individuate dal Mef.

È stato invece emanato Dm 20 luglio 2021 che individua le specifiche tecniche per l'invio telematico, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie sulle entrate comunali, per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni necessarie al pagamento. Il 2 maggio 2022 il Mef ha anche pubblicato una Guida operativa, confermando, quanto già precisato nella risoluzione 7/Df/2021, ovvero che il mancato rispetto delle specifiche tecniche non impedisce la pubblicazione delle delibere. Precisazione importante, perché le delibere diventano efficaci solo con la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, con inserimento delle delibere da parte dei Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Fra le novità normative, non vi sono casistiche che richiedono di essere recepite dal Comune. Dal 2022 opera l'esenzione ex lege per gli immobili merce e l'ulteriore riduzione per i pensionati esteri, che dovranno pagare il 37,5% dell'Imu.

Dal 2022 c'è anche la modifica alla definizione di abitazione principale, introdotta dall'articolo 5-decies del DL 146/2021, che consente di considerare un immobile come abitazione principale, a scelta del contribuente, nel caso di spaccettamento della famiglia su due Comuni diversi. Ma qui, l'indicazione normativa può considerarsi provvisoria, perché ci si aspetta una dichiarazione di incostituzionalità sul vincolo di residenza e dimora anche degli altri componenti del nucleo familiare.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Pasquale Mirto

Per le assunzioni di supporto al Pnrr via libera impossibile senza i bilanci

In esercizio provvisorio non ci sono le risorse per certificare la sostenibilità

Nonostante le molte norme sul tema, le assunzioni per i progetti Pnrr presentano ancora molti ostacoli. Per quel che riguarda la spesa, il problema non si pone per il personale destinato ai progetti di cui gli enti hanno la titolarità diretta, perché i costi possono essere posti a carico del Pnrr seppure con i limiti percentuali rispetto al quadro economico fissati dalla Rgs (circolare 4/2022). Non altrettanto superabili sono i problemi per le assunzioni necessarie alle iniziative di assistenza tecnica e per il rafforzamento delle funzioni ordinarie dei servizi interni, da caricare sui bilanci locali.

Questi contratti possono costare fino a 600 milioni, tutti in deroga ai tetti ordinari salvo il limite di spesa aggiuntiva determinata con i parametri ex articolo 31-bis, comma 1 del DI 152/2021. Ma resta il problema della copertura. E non solo.

Con il reiterato rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci, la questione investe non solo le amministrazioni, che devono trovare difficili spazi finanziari nella gestione provvisoria per fronteggiare le maggiori spese, ma anche degli organi di revisione che devono asseverare la correttezza delle coperture.

Proprio in questa verifica si incontra un problema di difficile soluzione in esercizio provvisorio. Se infatti per le assunzioni che possono essere poste a carico del Pnrr la norma (articolo 15, comma 4-bis del DI 77/2021) autorizza a iscrivere in bilancio gli stanziamenti di entrata e spesa anche in esercizio o in gestione provvisoria, non altrettanto è possibile per le variazioni al bilancio provvisorio necessarie per le assunzioni a carico dell'ente.

A fronte del bisogno di velocizzare gli ingressi di nuovo personale per sopperire alle nuove esigenze organizzative connesse al Pnrr, le risorse disponibili in esercizio provvisorio sul bilancio provvisorio (competenza 2022 del bilancio pluriennale 2021-2023) sono limitate alle disponibilità, sempre se esistono, derivanti dalle economie per assunzioni programmate nell'anno precedente per

il 2022 e non effettuate e alle minori spese non programmate nell'anno precedente per cessazioni dal servizio che interverranno nello stesso anno.

Ma anche qualora le risorse finanziarie fossero reperibili, ecco presentarsi il nuovo ostacolo posto dall'articolo 31-bis, comma 1 del DL 152/2021, in base al quale «le assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

Ma l'organo di revisione non è in condizione di avallare una spesa pluriennale che, in esercizio provvisorio, può essere impegnata solo sul bilancio provvisorio 2022 e non sugli ancora inesistenti stanziamenti di bilancio 2023 e 2024; di conseguenza non può asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

È evidente che la norma non è coerente con le finalità che si intendevano perseguire. Ed è plausibile che, in mancanza di bilancio, queste assunzioni non possono che essere limitate a un periodo temporale ridotto, anche a poche settimane, con successivo rinnovo con l'approvazione del bilancio 2022/24 dove saranno allocate le risorse per la copertura pluriennale della spesa.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Francesco Bruno

Ragioneria Generale: nuove funzioni per la PCC

Con una [news dell' 11 maggio](#) sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali la Ragioneria Generale dello Stato avverte di aver attivato per gli utenti della piattaforma due nuove funzionalità, una che consente la consultazione dello storico delle Anticipazioni di liquidità e l'altra è il registro fatture; inoltre, per tutti i servizi è stata predisposta una assistenza contestuale in grado di fornire in tempo reale risposta alle principali problematiche degli utenti.

Fonte: Entionline del 16/05/2022

Gestione del Territorio

Opere abusive condonate, titolo impugnabile anche dopo anni se non se ne conosceva l'esistenza

Solo la conoscenza dell'esistenza della concessione in sanatoria fa scattare per il terzo la decorrenza dei termini per impugnarla

Anche nel caso di rilascio di condono edilizio, le conseguenze del decorso del termine decadenziale per impugnare da parte del terzo non possono che agganciarsi a una condizione di conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento lesivo che non può desumersi dalla consapevolezza dell'esistenza dell'immobile cui il provvedimento si riferisce. Lo hanno stabilito i giudici della sezione quarta di Palazzo Spada, con la [sentenza n. 3101/2022](#).

Il caso

Un contribuente con ricorso proposto dinanzi al Tar Puglia, Lecce, ha richiesto l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria per l'ampliamento abusivo di un immobile collocato al primo piano di uno stabile, destinato a deposito, oltre che della Dia per lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella demolizione della copertura in lastre di eternit e conseguente ricostruzione con solaio latero-cementizio, nonché del silenzio serbato dal dirigente dell'Utc.

Il Tar ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnazione avverso la concessione edilizia in sanatoria, irricevibile e inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione avverso la Dia. Contro la sentenza del Tar il ricorrente ha proposto appello lamentandone l'erroneità, indicando varie ragioni.

La decisione

I giudici di Palazzo Spada hanno accolto l'appello ritenendo che non possa essere considerato irricevibile per tardività il ricorso proposto dal terzo nei confronti di un condono edilizio avente a oggetto l'ampliamento abusivo di un immobile, in quanto dalla lettura della relazione tecnica depositata in atti non si apprezza una situazione in ragione della quale il ricorrente potesse conoscere il titolo in sanatoria. Da ciò deriva un difetto di prova in ordine alla presunta conoscenza da parte dell'originario ricorrente della concessione edilizia in sanatoria.

Anche nel caso di rilascio di condono edilizio le conseguenze del decorso del termine decadenziale non possono che agganciarsi a una condizione di conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento lesivo.

Situazione quest'ultima che non risultava provata e che non poteva desumersi dalla consapevolezza dell'esistenza dell'immobile al quale il provvedimento si riferisce.

Inoltre i giudici amministrativi hanno ritenuto fondata la doglianza con la quale è stata denunciata la violazione della disciplina sulla definizione agevolata delle violazioni edilizie, atteso che l'ampliamento oggetto di condono esprimeva una volumetria superiore al limite massimo di 750 mc.

Il citato limite volumetrico trova applicazione anche se i locali in questione risultano risalenti agli anni '50 del secolo scorso, poiché l'appellato non si è avvalso della possibilità di domanda di sanatoria differita entro 120 giorni dall'acquisto dell'immobile, anche perché il suddetto limite si applica anche in caso di destinazione non residenziale dei locali interessati.

Dalla caducazione del permesso di costruire in sanatoria ne consegue il venir meno in via derivata della Dia, che difetta, per essere efficace, del necessario presupposto rappresentato dal titolo edilizio che ne doveva costituire la base.

Né può essere addotta una tardività dell'iniziativa giurisdizionale di prime cure nei confronti del titolo citato anche considerato che dalla relazione di verifica si evince che dopo la presentazione della Dia l'interlocuzione tra il denunciante e l'amministrazione si è caratterizzata per l'inoltro di un primo atto di diffida dall'eseguire i lavori che è stato superato dall'adempimento di quanto ivi prescritto e da un secondo atto di diffida adottato in ragione della comunicazione con la quale il titolare della ditta esecutrice delle opere edili comunicava all'Utc che i lavori di sua competenza erano sospesi per morosità del committente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Domenico Carola

Decreto: prestazioni oggetto delle convenzioni Consip

Nella G.U. n. 115 del 18 maggio è stato pubblicato il [D.M. 1 febbraio 2022](#), recante la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

Fonte: Entionline del 20/05/2022

Anac: omissione dei livelli di progettazione e compenso del progettista

Con una [nota del 18 maggio](#) l'Anac pubblica e commenta il [Comunicato 11 maggio 2022](#), con cui il Presidente dell'Autorità fornisce indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria nel caso di omissione dei livelli di progettazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice dei contratti, affermando che la fusione dei livelli di progettazione nei lavori pubblici non comporta la cancellazione del compenso da riconoscere al progettista per una prestazione riconducibile ai livelli omessi; quando la stazione appaltante omette i livelli di progettazione, infatti, non li sopprime ma li unifica nel livello successivo e quindi ha comunque l'onere di determinare e pubblicare l'elenco dettagliato delle prestazioni richieste ai fini del calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Fonte: Entionline del 19/05/2022

Condizioni per il subappalto, applicazione ai contratti relativi a gare con bando pubblicato dopo il 1 giugno 2021

L'indicazione dell'ispettorato del lavoro: il nuovo comma 14 dell'articolo 105 del codice applicabile solo «ai contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del Dl 77/2021»

Le nuove norme sulle condizioni del subappalto, introdotte dal Dl 77/2021 che ha modificato il comma 14 dell'articolo 105 del codice appalti sono applicabili «unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 77/2021». Lo dice l'Ispettorato del Lavoro nella [nota n.1049 del 19 maggio 2022](#) pubblicata oggi sul sito istituzionale e indirizzata ai suoi ispettori in risposta a specifiche richieste di chiarimento pervenute. Il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 maggio 2021 ed entrato in vigore il giorno dopo, già conteneva il pacchetto di norme sul subappalto, non modificate nel corso della conversione in legge.

La questione di interesse dell'Inl riguarda appunto la norma secondo cui «il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale».

All'Istituto è stato chiesto da quando scatta l'applicazione, sia rispetto al contratto di subappalto, sia rispetto all'appalto aggiudicato a monte. Più in particolare, è stato chiesto se la disposizione «trovi applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero solo a quelli successivamente autorizzati o ancora ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto». «Sebbene il tenore letterale della disposizione preveda una immediata sostituzione del periodo contenuto nel comma 14 e potrebbe lasciar propendere per una immediata operatività della stessa anche nei confronti dei contratti di subappalto in corso alla data della sua entrata in vigore - premette l'Istituto - si

ritiene che le modifiche apportate al predetto comma non possano risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, attesa l'introduzione di oneri non valutati in fase di gara».

Alla luce dello stesso codice appalti - e in particolare della regolazione delle norme transitorie e di coordinamento che si leggono all'articolo 216 - l'Ispettorato ricava che, in linea generale, le disposizioni del codice si applichino «alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte». Tale interpretazione è confermata anche dall'Anac, che nella nota rilasciata all'Ispettorato il 15 maggio scorso, ha sottolineato come «il principio del tempus regit actum nelle procedure di gara ha carattere generale e deve intendersi nel senso che la procedura è disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando o dell'atto di avvio della procedura e la lex specialis di gara non può essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti».

In ultimo l'Ispettorato cita la relazione Illustrativa al Dl 77/2021 nel punto in cui si precisa che «la disposizione di modifica del comma 14 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici si è resa necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati dai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20%) al ribasso ritenuto, a seguito di procedura di infrazione, non compatibile con le direttive europee». «Tali considerazioni - ragiona l'Inal - sembrano, quindi, legare l'applicabilità delle novelle contenute al comma 14 alle caratteristiche delle offerte economiche formulate dai subappaltatori». Conclusione: «le considerazioni sopra evidenziate inducono a ritenere che il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, risulti applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 77/2021».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Massimo Frontera

Caro-materiali, fondi per aumento prezzi e compensazioni Pnrr appesi a due (o più) decreti

Le risorse aggiuntive messe in campo a questi scopi dal decreto Aiuti hanno bisogno di misure attuative ad hoc. Scadenze strette, fissate al 16 giugno e al primo luglio 2022

Il decreto Aiuti prova ad alzare l'argine contro le gare d'appalto con prezzi fuori mercato. Perché da ieri non sono più ammessi bandi con capitolati basati su prezzi obsoleti o che non abbiano incorporato l'aumento del 20% sui prezzi imposto dal DI 50/2022. Questo, però, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano abbastanza fondi per finanziare l'operazione. Nel caso contrario (e decisamente più probabile) la stazione appaltante a corto di risorse dovrà attendere le norme attuative del nuovo «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», finanziato con 1,5 miliardi nel 2022 e con un totale di 7,5 miliardi fino al 2026.

Serve un decreto anche per definire le modalità di accesso al fondo che il DI Aiuti destina alla compensazione degli extracosti sostenuti dalle imprese impegnate negli appalti in corso quest'anno. Si tratta di misure cruciali per amministrazioni e imprese. Non a caso, probabilmente temendo i ritardi patiti nell'attesa dei decreti per le compensazioni delle opere del primo e del secondo semestre 2021, i costruttori hanno preso atto con favore delle novità del decreto Aiuti, ma allo stesso tempo hanno invitato il governo a fare presto. «Ci auguriamo ora estrema rapidità nel dare attuazione a queste misure indispensabili se si vogliono realizzare le opere del Pnrr e non solo», ha commentato il presidente dell'Ance Gabriele Buia salutando la pubblicazione in Gazzetta del [DI 50/2022](#).

Prima scadenza: 16 giugno

Il primo decreto a dover essere emanato in base al cronoprogramma previsto dal DI 50 (articolo 26, comma 4, lettera a) è il decreto del Mims per definire le modalità di accesso al fondo previsto per compensare le imprese impegnate nell'esecuzione di lavori pubblici, aggiudicati sulla base di offerte presentate prima del 31 dicembre 2021. Il termine previsto è 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Aiuti. Dunque il provvedimento dovrebbe essere varato da Porta Pia nel giro poche settimane, entro il 16 giugno. Questo a condizione che la scadenza non subisca un allungamento in sede di conversione del

provvedimento da parte del Parlamento. Cosa non così insolita, anzi. Da questo punto di vista il rischio di un allungamento dei tempi è dietro l'angolo.

Il fondo, e dunque il decreto, non riguarderà tutti i cantieri ma solo i lavori finanziati con risorse Pnrr oppure finanziate con il Piano nazionale complementare al Recovery o infine opere commissariate.

Il decreto Aiuti stabilisce sin d'ora le scadenze per le richieste dell'accesso alle risorse, che dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2022 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la sua responsabilità, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; oppure entro il 31 gennaio 2023 per i Sal contabilizzati o annotati tra il primo agosto e il 31 dicembre 2022.

Il decreto chiarisce anche che le istanze dovranno essere presentate in via telematica (con modalità da definire con il decreto) e dettaglia i contenuti che dovranno essere precisati con la domanda. Tra questi i dati del contratto d'appalto, una copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal Rup, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo a cui fa riferimento la richiesta di fondi aggiuntivi, l'entità delle risorse finanziarie a disposizione della stazione appaltante e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Altra precisazione riguarda i tempi di pagamento alle imprese. La Pa che ottiene le risorse aggiuntive dovrà infatti girare le compensazioni a i costruttori impegnati su opere Pnrr, Pnc o commissariate entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse.

Alla copertura delle istanze presentate entro il 31 luglio il decreto destina fondi per 1,2 miliardi. Altri 500 milioni sono destinati a coprire le richieste successive, quelle presentate dunque entro il 31 gennaio 2023. Fermo restando che «le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023»

Diverso il canale di finanziamento previsto per gli interventi "ordinari", cioè diversi a quelli indicati in precedenza (finanziamenti comunitari, opere del Pnrr, opere oggetto di commissariamento). Per questi interventi restano in campo le risorse del Fondo istituito dal decreto Sostegni-bis (DI 73/2021, rifinanziato dal DI Aiuti) che ha già stabilito le modalità di trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione al Mims. Dunque per i finanziamenti aggiuntivi destinati alle opere ordinarie non servono altri provvedimenti attuativi.

Fondi per aggiornare i prezzari: decreto entro il primo luglio

Ha una scadenza più lunga, e dunque ancora più esposta a ulteriori slittamenti decisi con la legge di conversione, il decreto (un Dpcm su proposta Mef-Mims, ma la norma dice anche più di uno) per definire le modalità di accesso, destinazione e gestione delle risorse assegnate al nuovo «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

Si tratta del fondo che il DI Aiuti inaugura allo scopo di finanziare le stazioni appaltanti a corto di fondi propri di fronte alla necessità di aggiornare (con un aumento immediato del 20% da verificare a posteriori) «i prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022». Si tratta di un maxi- fondo con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi («1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026»).

Il decreto Aiuti (articolo 26, comma 7) stabilisce che il decreto dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore, dunque entro il primo luglio 2022. Anche qui, però, non è impossibile che il Parlamento decida di rivedere il termine a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione, come spesso accade.

Il decreto Aiuti, infine, stabilisce anche i criteri cui dovranno attenersi il o i Dpcm di attuazione del fondo e cioè: fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione; verifica dei dati trasmessi attraverso i sistemi della Ragioneria Generale dello Stato; assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma degli interventi; effettuazione dei trasferimenti sulla base

delle richieste presentate, nei limiti delle disponibilità di cassa; modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/05/2022

Autore: Mauro Salerno

Delega appalti alla prova della stabilità: è l'ennesima riforma, si spera definitiva

Saliti da 29 a 31 i criteri cui dovrà attenersi il Governo nel riscrivere il codice dei contratti: spiccano l'assenza del Bim e gli scarni riferimenti alla digitalizzazione

La chiusura in Commissione, alla Camera, di un testo aggiornato del disegno di legge delega in materia di contratti pubblici offre lo spunto per alcune considerazioni, anche in rapporto ai rilevanti quesiti formulati in questi giorni in più di una sede di dibattito.

Il primo interrogativo, peraltro postosi allo stesso modo otto anni or sono, rispetto al previgente codice «de Lise», all'atto del recepimento delle attuali direttive comunitarie su appalti e concessioni, riguarda come intervenire sull'esistente tessuto normativo. Anche la formulazione più attuale della delega, infatti, non parla espressamente di un nuovo codice, ciò che prefigura almeno due opzioni: procedere per interpolazione all'interno di quello vigente, sottraendo ed aggiungendo quanto necessita anche in chiave di semplificazione, oppure adottarne uno nuovo.

A priori non può peraltro escludersi che entrambi gli approcci possano, infine, condurre a risultati, se non uguali, sostanzialmente analoghi. Molto, infatti, dipenderà dalla formulazione finale che assumerà la delega e da come verrà condotta la stesura delle relative norme attuative. In ogni caso non può sfuggire che, laddove l'obiettivo di breve periodo sia quello di evitare rallentamenti nella spesa pubblica, la stabilità normativa e tutte le scelte che ad essa più si avvicinano costituiscono, di per sé, un valore; ciò nella misura in cui, così facendo, si evitano, o si riducono, i tempi necessari ad impadronirsi dei nuovi meccanismi, soprattutto da parte delle stazioni appaltanti. In questo senso un intervento che rispetti il più possibile il quadro esistente, anche solo in termini di sistematica ed allocazione delle singole disposizioni, rappresenta un plus. D'altro canto, se l'integrazione europea può essere, mai come oggi, considerata un'opportunità per rinnovare il Paese, occorre compiere definitivamente quel passo che da tempo ci viene richiesto e sollecitato, la cui necessità ancora in questi giorni risulta ribadita (vedi infra), nel senso di scrivere la nuova disciplina, anche in chiave Pnrr, con un approccio sostanzialistico, efficace nelle sue

ricadute, abbandonando l'inefficiente formalismo che spesso caratterizza la nostra maniera di legiferare, soprattutto nel campo che qui interessa.

Senso pratico porterebbe a scegliere per un aggiustamento del codice esistente. Chi scrive, peraltro, è sempre stato contrario ad individuare nel decreto legislativo 50 la causa di tutte le difficoltà che incontra il Paese nel dar corso agli investimenti (nel "metterli a terra" come usa dire); nella stessa logica, non è neanche mancata occasione per sottolineare positivamente quei contenuti, ad esempio in tema di conflitti di interesse o di procedure innovative cosiddette flessibili, che costituiscono un obiettivo avvicinamento della disciplina nazionale a quella comunitaria.

Peraltro, nel momento in cui, tramite il Pnrr, il Governo ha assunto importanti impegni, pari a quelli in tema di concorrenza, per una nuova legge su appalti pubblici e concessioni che rechi anche l'accorpamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, le modifiche che pur operando solo all'interno del codice esistente ne deriveranno andranno comunque a frenare i processi spesa. In tal senso basta una modifica alla disciplina delle cause di esclusione per riaprire questioni interpretative sul come applicarla. Modifiche per modifiche, quindi, varrebbe forse la pena di sfruttare questa occasione per evitare di continuare ad essere oggetto di censure a livello comunitario e, allo stesso tempo, cogliere le opportunità offerte da un approccio legislativo finalmente in linea con regole proprie dei mercati maturi.

È di questi giorni l'ennesimo intervento della Corte di Giustizia (C 642/20), cui sopra s'è fatto cenno, avverso norme del codice: questa volta trattasi dell'articolo 83, comma 8, che assegna per legge all'impresa capogruppo un ruolo di necessaria preminenza nell'esecuzione dei contratti in caso di imprese riunite.

L'obiezione, che ripropone i termini di un confronto sul subappalto del tutto analogo, da poco e non senza fatica superato, da più di quaranta anni è sempre la stessa: riguarda gli automatismi delle formule legislative che disciplinano ex ante situazioni che, viceversa, nei paesi avanzati sono rimesse alle scelte delle stazioni appaltanti, in funzione della possibilità di individuare la soluzione più efficace rispetto alla situazione che volta per volta si pone. Per noi l'opzione sarebbe restituire fiducia a tutti gli attori del processo, bilanciandola con

controlli ex post che, anche sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei processi, sarebbero senz'altro efficaci.

Altro quesito riguarda, poi, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, cioè le parti di cui questa dovrà comporsi. Soprattutto nell'ipotesi in cui si scelga di operare dall'interno del codice attuale, le scelte in termini di contesti da coprire andrebbero confermate, inclusa la parte dell'esecuzione dei contratti, semmai, questa, da rafforzare. Ancora andrebbero unificate le parti che oggi distinguono, con problemi interpretativi di non poco conto, le concessioni dal partenariato pubblico privato. Alle stesse conclusioni in termini di mappatura del nuovo codice è possibile giungere anche nell'ipotesi di un testo sostanzialmente diverso, che applichi le vigenti direttive limitandosi a sciogliere quelle opzioni, peraltro non poche, che le stesse lasciano agli stati membri. È sufficiente considerare, sul punto, come le medesime direttive disciplinino anche importanti aspetti della fase esecutiva, quali il subappalto e le modifiche contrattuali.

Resta da chiederci come le modifiche votate la scorsa settimana possano influenzare le riflessioni fin qui svolte. I criteri di delega passano da 29 a 31, essendo stati inseriti quello sul ruolo dell'Anac, le cui competenze in materia di contratti pubblici andrebbero revisionate per rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti, ed il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, elemento questo di portata generale non limitato al solo settore degli appalti pubblici e delle concessioni. Non siamo ai 70 della delega a base del codice vigente, ma neanche ai 4 a fondamento del «de Lise».

Tra le precisazioni apportate ai criteri già previsti, rileva quella secondo cui bandi di gara, avvisi ed inviti dovranno prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'indicazione volta a consentire alle stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipare ad appalti e concessioni ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Sul tema assai attuale della revisione prezzi è da notare la precisazione per cui il sistema dovrà compensare anche gli aumenti rivenienti dal rinnovo dei Ccnl

nazionali. Sul superamento delle disparità rileva la scelta di includere le persone svantaggiate tra le categorie rilevanti ai fini dell'inclusione lavorativa, attribuendo premialità nell'accesso al mercato e/o in sede di valorizzazione delle offerte, come peraltro già avviene per le gare Pnrr; sul punto l'auspicio è che, qualsiasi sia la scelta finale, i decreti attuativi non cancellino le disposizioni in merito, opportunamente fin qui già emanate.

Relativamente ai temi che tuttora mancano nella delega, da notare è l'assenza di qualsiasi richiamo all'uso di metodi e strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture (leggasi Bim), che viceversa compariva nella delega del 2016. Tale circostanza pare configurare un vero passo indietro rispetto al quale l'auspicio è, anche qui, che i decreti attuativi non cancellino le disposizioni nel frattempo emanate sul punto, semmai ne implementino la portata.

Scarse, infine, restano le indicazioni sulla digitalizzazione dei processi, sebbene le direttive rechino numerosi e precisi obblighi sull'argomento. Il riferimento è alle previsioni che nella delega parlano di digitalizzazione e informatizzazione delle (sole) procedure di gara, tramite la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e di fascicolo virtuale dell'operatore economico, anch'esso in gestione all'Autorità in base al decreto semplificazioni 2021, opzioni peraltro indicate al (solo) fine di ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alle procedure competitive.

Trattasi di un obiettivo in larga parte già acquisito dalla legislazione vigente e di minima rispetto a ciò che la digitalizzazione dell'intero procedimento realizzativo consentirebbe di ottenere, sia in termini di ottimizzazione di tempi di esecuzione e costi a vita intera degli interventi, sia, come sopra accennato, per il controllo ex post sull'operato di tutti gli attori del processo.

Conclusivamente, la più recente formulazione del disegno di legge delega non sembra aver di molto modificato la portata del testo già licenziato dal Senato. Alla condivisibile opzione di perseguire obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, si aggiungono numerose prescrizioni e caveat che sarà compito di chi verrà chiamato a scrivere le norme attuative di dipanare. Ciò per dare un volto finale a quella che, in ogni

caso, costituirà l'ennesima riforma del settore. L'augurio è che si tratti di quella definitiva, considerato il valore che la stabilità, come detto, di per sé reca. Anche la Commissione, del resto, non pare intenzionata a rimetter mano, a breve, alle direttive vigenti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autori: Pierluigi Piselli e Stefano de Marinis

Anac: lockdown in Cina e guerra in Ucraina sono causa di forza maggiore, niente penali

Le indicazioni dell'Anticorruzione per i casi in cui diventa oggettivamente impossibile adempiere alla fornitura dei beni previsti dal contratto

Il lockdown adottato in Cina per il Covid e l'invasione dell'Ucraina vanno considerati cause di forza maggiore, estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nei casi in cui è oggettivamente impossibile adempiere alla fornitura dei beni, le amministrazioni possono valutare la sospensione del contratto, e anche escludere l'applicabilità delle penali o della risoluzione dell'appalto.

È quanto ha precisato Anac con la [delibera n.227 dell'11 maggio 2022](#), dando risposta alla richiesta di alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni, impossibilitati ad ottemperare agli obblighi di fornitura di materiale informatico nell'ambito di contratti pubblici, data l'interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati.

La valutazione da parte della stazione appaltante, precisa l'Autorità deve essere «condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore»

A incidere, in particolare, la chiusura del centro cinese di Shenzhen, e al venir meno del gas neon, utilizzato per alimentare i laser nei chip dei computer.

Di fronte all'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore, Anac indica l'esclusione delle penali o della risoluzione contrattuale, ma chiede al fornitore di adempiere agli obblighi stabiliti da apposite clausole contrattuali, o applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale.

Per garantire in futuro la corretta gestione di situazioni analoghe e scongiurare il rischio di contenzioso, Anac raccomanda alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina di forza maggiore,

nonché di valutare l'opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. «In particolare, si suggerisce di individuare dettagliatamente: gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore; gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente; le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica».

L'Autorità suggerisce, infine, di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell'evento e la possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autore: Mauro Salerno

Caro-materiali, tutti i fondi (e i metodi per ottenerli) del decreto Aiuti per compensare le imprese

Utilizzo delle risorse interne alle stazioni appaltanti, fondi speciali per opere del Pnrr e interventi ordinari: guida per imprese e Pa

La copertura finanziaria delle compensazioni dei corrispettivi dei contratti di appalto sono assicurate dal decreto Aiuti attraverso due modalità: la prima - uniforme per tutti gli interventi e per la totalità delle stazioni appaltanti – di tipo "endogeno", nel senso che fa riferimento alle risorse che fanno capo autonomamente alla singola stazione appaltante. La seconda, di tipo "esogeno", che consente di attingere alle risorse stanziare con Fondi speciali istituiti ad hoc per fronteggiare il fenomeno del caro materiali negli appalti pubblici.

Le risorse interne alle stazioni appaltanti

Tali risorse sono individuate dal comma 1 dell'articolo 26. Le stazioni appaltanti possono utilizzare:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del singolo intervento, nel limite del 50% e al netto delle somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, sempre relativamente al medesimo intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, purché non destinate ad altre finalità in base a una specifica norma;
- le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, purché siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

In sostanza, relativamente alla copertura finanziaria riconducibile alle risorse interne alla stazione appaltante, la logica è di attingere a tutte le risorse disponibili, anche con un interscambio tra i diversi interventi, purché vi sia

certezza in merito all'effettiva disponibilità, non residuando tematiche sulla corretta esecuzione dei lavori o su una diversa destinazione delle risorse.

Le risorse dei fondi speciali: interventi finanziati con fondi comunitari o Pnrr

Accanto alle risorse interne alle singole stazioni appaltanti, il decreto Aiuti prevede risorse aggiuntive, attraverso un rifinanziamento di appositi Fondi già istituiti dalle precedenti norme in tema di compensazioni, cui si può attingere in caso di insufficienza delle risorse interne precedentemente illustrate. A queste risorse possono far ricorso tutte le stazioni appaltanti – fermo restando la differenziazione di cui si dirà subito dopo - ad esclusione dei concessionari che non siano amministrazioni aggiudicatrici.

Sotto questo profilo viene operata una differenziazione a seconda della tipologia di interventi. In primo luogo, vi sono gli interventi finanziati con fondi comunitari ovvero ricompresi nel Pnrr o ancora quelli di competenza dei Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 32/2019, per i quali valgono le previsioni dettate dal comma 4, lettera a). Per questi interventi i relativi enti appaltanti possono attingere alle risorse di cui al Fondo speciale per la prosecuzione delle opere pubbliche istituito presso il Mims ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 76/2020 con una dotazione iniziale, per l'anno 2020, pari a 30 milioni di euro.

Tale fondo è stato successivamente rifinanziato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legge 21/2022 per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 proprio per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal caro materiali. Un ulteriore rifinanziamento è poi previsto proprio dal decreto Aiuti (comma 5, lettera a), per un importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023. Viene tuttavia contestualmente fissato un limite di spesa di 770 milioni per l'anno 2022 e di 550 milioni per l'anno 2023. Per accedere alle risorse di detto fondo le stazioni appaltanti devono presentare le relative istanze di accesso secondo una duplice scadenza (comma 4, lettera a): entro il 31 agosto 2022 per i Sal relativi a lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio al 31 luglio 2022, ed entro il 31 gennaio 2023 per i Sal relativi a lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto al 31 dicembre 2022. A tal fine le stazioni appaltanti devono trasmettere al Mims in via telematica, secondo modalità da definire da parte dello stesso Mims, i dati relativi al contratto di appalto e il Sal di riferimento – con attestazione del direttore lavori vistata dal Rup - unitamente

all'indicazione dell'entità delle risorse proprie disponibili e della misura del contributo richiesto a valere sul Fondo.

Qualora l'ammontare delle risorse complessive richieste da tutte le stazioni appaltanti sia superiore alle risorse effettivamente disponibili, la ripartizione delle stesse avviene in misura proporzionale (da intendersi quindi in proporzione al contributo richiesto).Le stazioni appaltanti devono effettuare il pagamento alle imprese appaltatrici entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse da parte del Mims.

Gli altri interventi

Diverso il canale di finanziamento previsto per gli interventi "ordinari", cioè diversi a quelli indicati in precedenza (finanziamenti comunitari, opere del Pnrr, opere oggetto di commissariamento).Per questi interventi valgono le previsioni della lettera b) del comma 4, che stabilisce il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai sensi del decreto legge 73/2021, che aveva una dotazione iniziale di 100 milioni per l'anno 2021, e che viene rifinanziato dal decreto Aiuti ai sensi del successivo comma 5, lettera b), per ulteriori 500 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023; nonché alle risorse stanziato dal decreto legge 17/2022, che ha rifinanziato per 150 milioni per l'anno 2022 il fondo istituito dal decreto legge 73/2021. Il tutto fino alla concorrenza di 770 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023, che costituiscono limiti di spesa.

Per quanto riguarda le modalità di accesso alle risorse dei Fondi, valgono le medesime previsioni sopra richiamate con riferimento all'altra tipologia di interventi, con l'unica differenza che le modalità di trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione al Mims sono quelle già determinate dal decreto del Mims emanato ai sensi del decreto legge 73/2021.

Le risorse per l'aggiornamento dei prezziari

Come detto in un precedente articolo, il comma 6 dell'articolo 26 del decreto Aiuti prevede che al fine di tenere conto dell'aggiornamento dei prezziari le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, possono altresì utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, purché siano già stati

eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Il successivo comma 7 prevede tuttavia, in caso (probabile) di insufficienze delle risorse reperite ai sensi del comma 6, consistenti risorse aggiuntive, anche se limitate a determinate categorie di interventi. Si tratta in primo luogo degli interventi finanziati con fondi comunitari o rientranti nel Pnrr o ancora affidati ai commissari straordinari. Ma a questa tipologia di interventi se ne aggiungono altri: gli interventi per il Giubileo 2025, quelli funzionali alle Olimpiadi invernali Milano- Cortina nonché quelli relativi alle opere infrastrutturali connesse agli impianti sportivi (decreto legge 4/2022). Per questi interventi viene prevista l'istituzione di un fondo ad hoc, presso lo stato di previsione del Mef, per un importo di 1.500 milioni per l'anno 2022, 1.700 milioni per l'anno 2023, 1.500 milioni per gli anni 2024 e 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026.

Le modalità di accesso e di ripartizione alle risorse di detto fondo saranno definite con uno o più Dpcm, su proposta del Mef di concerto con il Mims, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti. Il comma 7 delinea anche i criteri cui dovranno attenersi il o i Dpcm, nei seguenti termini: fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione; verifica dei dati trasmessi attraverso i sistemi della Ragioneria Generale dello Stato; assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma degli interventi; effettuazione dei trasferimenti sulla base delle richieste presentate, nei limiti delle disponibilità di cassa; modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Roberto Mangani

La vendita con gara non salva l'affidamento dell'ex in house - Dalla Ue colpo alle aggregazioni

La pronuncia dei giudici del Lussemburgo sollecitati dal Consiglio di Stato

Le società in house cedute a soggetti privati perdono l'affidamento del servizio anche se l'acquirente è scelto tramite una procedura competitiva. Questa, in breve, è la risposta della sentenza nella [causa C-719/20 della Corte di giustizia europea](#) al Consiglio di Stato italiano, che le aveva posto il quesito nel corso di un contenzioso tra un comune ex socio di una società a suo tempo ceduta a una società quotata, che per altro ne aveva così assicurato il salvataggio.

Il Consiglio di Stato aveva, in sostanza, chiesto alla Corte di giustizia se l'affidamento, originariamente diretto in quanto rivolto a società in house, potesse essere mantenuto, a fronte del fatto che il nuovo socio fosse stato individuato con una gara.

A fronte di una normativa nazionale e anche, fino ad oggi, di una giurisprudenza, unanimemente concorde in tal senso, la risposta della Corte di giustizia Ue va in ben altra direzione, ponendo quindi un pesante ostacolo a ogni prossimo processo di aggregazione che veda protagonisti i grandi operatori del settore. Per il giudice comunitario, infatti, «la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, a un ente "in house", sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale».

Secondo il giudice europeo, quindi, rileva il momento genetico dell'affidamento che, essendo in house, deve restare tale, pena la sua decadenza: «nell'ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato attribuito, come nella fattispecie in esame,

senza indizione di una gara (...) l'acquisizione di detta società da parte di altro operatore economico, durante il periodo di validità dell'appalto in parola, è tale da costituire un cambiamento di una condizione fondamentale dell'appalto che necessiterebbe di indire una gara». Mentre, al contrario, la circostanza che l'acquirente sia stato selezionato «dai comuni che detengono tale società, al termine di una procedura di gara pubblica, non modifica siffatta conclusione».

In sostanza un affidamento in house può mantenersi solo se il processo di aggregazione veda come attori solo società in house providing, e se nella compagine societaria del nuovo soggetto siano presenti anche i comuni soci della azienda ceduta, e non se partecipino alla fusione anche società quotate o, comunque, a partecipazione privata.

Nel prendere atto di questa posizione, e in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, viene da riflettere sul portato di una decisione siffatta, che di fatto rischia di deprimere il valore delle partecipazioni pubbliche: chi mai sarà interessato alla acquisizione di una società pubblica sapendo che tale azienda viene ceduta priva di affidamento?

Tutto ciò rende ancora più urgente intervenire, nel quadro della oramai prossima delega per la riforma dei servizi pubblici locali, alla definizione di regole chiare e definite per i processi di aggregazione e per le operazioni di natura straordinaria nell'ambito delle società a partecipazioni pubbliche.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Stefano Pozzoli

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Friuli Venezia Giulia: difesa del suolo, contributi ai Comuni per la manutenzione idrogeologica

La Regione Friuli Venezia Giulia ha attivato un bando per finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua e opere idrauliche di competenza comunale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11/2015 per l'anno 2022. I Comuni interessati al finanziamento possono presentare istanza all'indirizzo PEC ambiente@certregione.fvg.it entro il 20 giugno 2022. All'istanza dovrà essere allegata non più di una scheda intervento redatta utilizzando esclusivamente il foglio excel debitamente compilato. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata fino alla concorrenza dell'importo disponibile in base alla graduatoria compilata a cura del servizio difesa del suolo della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. La graduatoria avrà validità sino al 31 dicembre 2023 ai fini dell'assegnazione di eventuali ulteriori finanziamenti.

Responsabile del procedimento il direttore del servizio difesa del suolo:
dottor Fabio Cella telefono 040 3774435 - e-mail: fabio.cella@regione.fvg.it

Per informazioni:

Marco Lazzari telefono 040 3774098 - e-mail marco.lazzari@regione.fvg.it.

[Info](#)

Lombardia: 3 milioni per abbattere le barriere architettoniche di edifici pubblici

La Regione Lombardia ha previsto l'attivazione di un bando per migliorare le condizioni di accessibilità e consentire alle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, di godere pienamente dei diritti fondamentali e di pari opportunità, attraverso la realizzazione di

progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico di proprietà o in gestione comunale. Il bando è rivolto a Comuni e Unioni di Comuni fino a un massimo di 5mila abitanti. Sono destinate risorse complessive per un importo pari a euro 3 milioni. Il contributo regionale è a fondo perduto: fino al 90 per cento della spesa ammissibile. Domande dal 18 maggio al ore 15 del 17 giugno 2022.

Per le richieste di informazioni relative ai contenuti del bando è possibile scrivere alla mail peba@regione.lombardia.it.

[Info](#)

Lombardia: turismo, 3,3 milioni per la valorizzazione di immobili pubblici

La Regione Lombardia ha attivato un bando per sostenere i Comuni lombardi nella realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività e l'accessibilità dei territori dal punto di vista turistico, economico e sociale. Il bene immobile deve essere localizzato in Lombardia ed essere di proprietà del Comune ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso per un periodo di almeno 10 anni. Sono ammissibili al contributo le spese tecniche di progettazione, la realizzazione di opere e lavori; l'acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali complementari all'intervento sul bene immobile. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3,3 milioni. Il contributo è a fondo perduto fino a un massimo di 150mila euro. La spesa minima ammissibile è di 60mila euro. La domanda deve essere presentata entro le ore 12.00 del 10 giugno 2022.

Info : bandoall@finlombarda.it.

[Info](#)

Commissione europea: 360 milioni per neutralizzare l'impatto climatico di 100 città entro il 2030

Il 28 aprile 2022 la Commissione europea ha annunciato le 100 città dell'Ue che parteciperanno alla missione «100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030». Le città italiane rientranti nella missione sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino. Le azioni di ricerca e innovazione riguarderanno la mobilità pulita, l'efficienza energetica e l'urbanistica verde e offriranno la possibilità di realizzare iniziative comuni e potenziare le collaborazioni in sinergia con altri programmi dell'Ue. Tra i

vantaggi per le città vi sono la possibilità di ricevere consulenza e assistenza su misura da parte di un'apposita piattaforma della missione gestita da NetZeroCities, nuove opportunità di ottenere sovvenzioni e finanziamenti e la possibilità di aderire a grandi azioni di innovazione e progetti pilota. La seconda call si chiuderà il 6 Settembre 2022, con un budget indicativo di 42 milioni di euro. La missione per le città riceverà in totale 360 milioni di euro di finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte Europa per il periodo 2022-2023, destinati ad avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica entro il 2030.

[Info](#)

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/05/2022

Autore: Maria Adele Cerizza

Concorrenza, Busia (Anac): troppi affidamenti diretti per il Pnrr e sull'in house serve la motivazione economica

Il presidente dell'Anticorruzione sulla legge in discussione in Parlamento: giusto semplificare e andare veloci, ma senza penalizzare la trasparenza

L'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti nel Pnrr e la corsa ingiustificata all'in house nei servizi pubblici locali penalizzano trasparenza, concorrenza e dunque in definitiva imprese e cittadini. La presa di posizione arriva dal presidente dell'Autorità Anticorruzione Giuseppe Busia, intervenuto stamane al convegno «Concorrenza o Golden Power? Dai servizi pubblici locali ai settori strategici per lo sviluppo del Paese», promosso al Senato dalla senatrice Virginia Tiraboschi sul disegno di legge Concorrenza in discussione in Parlamento.

«L'eccesso di rapidità e di affidamento diretto negli appalti del Pnrr riduce la concorrenza e impedisce perfino alle aziende di organizzarsi in tempo per partecipare alle gare o dar vita a consorzi temporanei di imprese per accedere ai bandi», ha detto il presidente dell'Anac. «La concorrenza in Italia si promuove attraverso maggiore trasparenza nei contratti pubblici. Serve sì rapidità e semplificazione, ma soprattutto più trasparenza, perché ciò garantisce una scelta maggiormente qualificata per la stazione appaltante, e opportunità più eque per tutti».

Busia ha inoltre richiamato l'attenzione sulle società in-house. «Come Autorità di Vigilanza sui contratti – ha detto – chiediamo ci sia una motivazione seria da parte dell'ente prima di avvalersi per ogni gestione di servizi di una propria società in-house. Oggi la maggior parte dei servizi pubblici, specie locali, viene gestite da società di proprietà degli enti, senza alcuna forma di concorrenza e di trasparenza». Sul punto Busia ribadisce la richiesta dell'Anac per far sì che la legge sulla Concorrenza «spinga gli enti a motivare perché ricorrono all'in-house, evidenziando la convenienza economica e sociale di questo. Altrimenti non sappiamo nemmeno se è un vantaggio per la cittadinanza e per i conti pubblici tale ricorso preponderante all'in-house».

Anac è coinvolta direttamente sulla questione in quanto ha il compito di verificare i requisiti delle società in-house. «Chiediamo al Parlamento che

inserisca questo obbligo, dando trenta giorni di pubblicità alle imprese e ai cittadini per verificare se effettivamente c'è convenienza da parte dell'ente, o invece sono altre le ragioni che spingono ad un uso così spropositato dell'in-house. L'in-house non può essere un escamotage per sottrarre appalti alla concorrenza».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Mau.S.

Decreto Aiuti, rischio sovrapposizione tra revisione prezzi e compensazioni sugli appalti in corso nel 2022

Oltre alle novità per adeguare i prezzi dei cantieri in corso, il decreto Aiuti ([Dl 50/2022](#)) contiene anche specifiche disposizioni con riferimento agli appalti di lavori che devono ancora essere affidati. Tali disposizioni sono contenute sempre nel comma 2, che nello specifico riguarda le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022 (con una possibile deroga temporanea per i progetti approvati fino al 31 marzo 2023, come si dirà tra poco). L'avvio coincide, per le procedure aperte, ristrette e negoziate con preventiva pubblicità, nella pubblicazione dell'avviso di gara. Nel caso di procedura negoziata senza pubblicità si ritiene possa farsi riferimento all'invio delle lettere di invito, mentre più incerta è l'identificazione dell'avvio in caso di affidamento diretto, per il quale non sembra potersi fare riferimento a un elemento diverso dal formale conferimento dell'appalto.

Per gli appalti relativi alle procedure di affidamento sopra indicate è stabilito che i corrispettivi di appalto da porre a base di gara debbano essere determinati applicando i prezziari oggetto di aggiornamento infrannuale da parte delle Regioni o, in caso di inadempienza delle stesse, delle articolazioni territoriali del Mims. L'aggiornamento deve avvenire entro il 31 luglio 2022 e i prezziari così aggiornati valgono fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di un utilizzo transitorio per la definizione dei progetti che siano stati approvati entro il 31 marzo 2023. Sembra quindi potersi ritenere che le disposizioni in esame possano trovare applicazione anche per procedure di affidamento avviate dopo il 31 dicembre 2022, purché riguardino appalti i cui progetti sono stati approvati entro il 31 marzo 2023.

È tuttavia previsto che in attesa dell'aggiornamento si applichino le previsioni del successivo comma 3. Ciò significa che per tutte le procedure avviate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino all'intervenuto aggiornamento infrannuale dei prezziari, le stazioni appaltanti definiscono i progetti e determinano l'importo a base di gara incrementando automaticamente fino a una misura massima del 20% i prezziari regionali esistenti al 31 dicembre 2021.

Nella logica del comma 3 questo incremento ha tuttavia natura provvisoria, nel senso che la disposizione prevede che le medesime stazioni appaltanti provvedano al congruaggio in aumento o in difetto in relazione alle risultanze dell'aggiornamento infrannuale dei prezziari.

Questa previsione ha in realtà una sua logica coerenza in relazione agli appalti in corso di esecuzione per i quali vengono emessi i relativi Sal (come si è illustrato nel precedente articolo) . La sua applicazione con riferimento agli appalti da affidare comporta invece qualche complicazione a livello operativo. Si dovrebbe infatti inserire nella documentazione di gara e conseguentemente nel contratto una clausola secondo cui l'incremento dei prezzi operato in sede di definizione del progetto non è definitivo, e la sua effettiva misura è destinata a subire aggiustamenti – in rialzo o in ribasso – in relazione al successivo aggiornamento dei prezziari. Si tratta di una clausola che può essere inserita, ma che è destinata a creare un'alea di incertezza sugli effettivi prezzi contrattuali, anche ai fini della formulazione dell'offerta. ÈE' inoltre previsto che al fine di tenere conto dell'aggiornamento dei prezziari le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, utilizzando anche – con esclusivo riferimento agli interventi finanziati con risorse comunitarie o rientranti nel Pnrr – i contributi pubblici statali riconosciuti nei piani triennali delle opere pubbliche (comma 6).

Vi è poi un punto che necessita di un chiarimento. L'ultima parte del comma 2, nello stabilire che per le procedure di gara avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto aiuti si applicano le norme appena descritte, fa salvo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legge 4/2022. Precisazione che impone di chiarire i rapporti che vengono a crearsi tra la nuova disciplina e quella contenuta nei due Decreti legge precedenti (n. 4/2022 e 17/2022).

I rapporti tra le nuove norme e le precedenti sulle compensazioni

Come già ricordato il legislatore era già recentemente intervenuto due volte per introdurre misure volte a mitigare il fenomeno del caro materiali attraverso meccanismi di compensazione indirizzati a rivedere i corrispettivi di appalto. Nello specifico, il Decreto legge 17/2022 prevedeva un meccanismo di compensazione a fronte dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali più significativi, nei limiti delle variazioni percentuali superiori all'8%. Il meccanismo – che si fondava su un sistema complesso basato su un decreto del Mims avente

ad oggetto l'individuazione delle effettive percentuali di incremento – si riferiva alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre del 2022 (dal 1 gennaio al 30 giugno). È quindi evidente la totale sovrapposizione di queste disposizioni con quelle contenute nel decreto Aiuti; e risulta di conseguenza naturale che le disposizioni del decreto legge 17/2022 siano state integralmente abrogate a seguito dall'entrata in vigore del decreto Aiuti (articolo 26, comma 10).

Più articolata si presenta la situazione con riferimento alle disposizioni del Decreto legge 4/2022. L'articolo 29 di tale decreto delinea un sistema di revisione prezzi da introdurre per gli appalti le cui procedure di gara vengono avviate fino al 31 dicembre 2023, ma che ha un ambito temporale esteso almeno fino al 31 dicembre 2026 (fino a questa data è infatti prevista la copertura finanziaria delle relative risorse). Tale sistema prevede, in estrema sintesi, l'introduzione obbligatoria di una clausola di revisione prezzi, che opera in relazione alle variazioni dei prezzi di materiali di costruzione, determinate sulla base delle rilevazioni effettuate semestralmente con decreto del Mims.

È quindi evidente che tra questa disciplina e quella contenuta nel decreto Aiuti vi è un'oggettiva ancorché parziale sovrapposizione. Con riferimento agli appalti in corso di esecuzione la sovrapposizione è, come detto, parziale sotto il profilo temporale, nel senso che entrambe le discipline delineano un meccanismo compensativo che vale per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022. In sostanza, mentre il decreto legge 4/2022 si riferisce ai lavori (affidati sulla base di procedure avviate dopo la sua entrata in vigore) eseguiti fino al 31 dicembre 2026 (e quindi anche nell'anno 2022), il Decreto aiuti riguarda solo i lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022.

Tuttavia, poiché il meccanismo compensativo delineato dai due decreti è diverso, occorre stabilire quale dei due trovi applicazione per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. Posto che sarebbe stata opportuna una esplicita previsione normativa derogatoria – che potrebbe teoricamente essere introdotta in sede di conversione del decreto Aiuti – si deve ritenere che in mancanza prevalgano le disposizioni di quest'ultimo decreto. In base ai principi generali, la norma sopravvenuta, in quanto incompatibile con quella previgente, è quella che deve trovare applicazione.

La stessa conclusione vale per gli appalti ancora da affidare sulla base di procedure di gara avviate dopo l'entrata in vigore del decreto Aiuti e fino a un termine finale che tiene conto dell'avvenuta approvazione dei progetti entro il 31 marzo 2023. Per questi appalti, ai fini dell'aggiornamento dei prezziari valgono le disposizioni contenute nel decreto aiuti, che si devono ritenere prevalenti rispetto a quelle contenute nel DI 4/2022, che consente alle singole stazioni appaltanti di effettuare tale aggiornamento sulla base delle risultanze dei decreti semestrali del Mims.

Gli accordi quadro

Il comma 8 contiene specifiche disposizioni relative agli accordi quadro. Viene precisato che per gli accordi quadro aggiudicati ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto aiuti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell'anno 2022 sulla base dei singoli ordini/contratti attuativi sono oggetto di liquidazione sulla base dei prezziari aggiornati ai sensi dei commi 2 e 3. In sostanza i singoli ordini/contratti attuativi sono disciplinati, quanto al meccanismo compensativo dei corrispettivi, come se fossero contratti di appalto autonomi, a prescindere da quando sia stato stipulato il relativo accordo quadro. È tuttavia previsto che il meccanismo compensativo operi nei limiti delle risorse complessivamente stanziare relativamente all'esecuzione del singolo accordo quadro.

La concessione di lavori

L'articolo 27 detta disposizioni in tema di concessione di lavori: i primi due commi relativi sempre al tema delle compensazioni, mentre il terzo – in realtà non presente nel testo originario e inserito nelle versioni successive – riguardante tutt'altro aspetto, essendo relativo alle modalità di realizzazione dei lavori. Sotto il primo profilo, il comma 1 stabilisce che i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo – in corso di approvazione o anche già approvato - dei lavori le cui procedure di affidamento è previsto siano avviate entro il 31 dicembre 2023. Tale aggiornamento è effettuato utilizzando il prezzario più aggiornato: il legislatore ha quindi scelto di non fornire alcuna prescrizione puntuale in merito ai prezziari da utilizzare, lasciando un significativo margine di discrezionalità ai concessionari. Il successivo comma 2 riguarda invece la copertura finanziaria degli aggiornamenti effettuati. Viene stabilito che il quadro economico del progetto risultante dagli

aggiornamenti effettuati è sottoposto all'approvazione dell'ente concedente, fermo restando che i maggiori oneri che ne risultano non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione. Prescrizioni limitative che nei fatti comportano che gli incrementi dei prezzi dei lavori affidati dai concessionari restino a carico di questi ultimi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Roberto Mangani

Abusi edilizi, in attesa della sanatoria solo interventi "light" finalizzati alla conservazione

Lo ribadisce il Consiglio di Stato

In pendenza di un procedimento di condono edilizio, il richiedente titolare dell'immobile oggetto di richiesta di sanatoria, può effettuare interventi finalizzati esclusivamente a garantire la conservazione del manufatto, senza modificare le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile. Lo ricorda il Consiglio di Stato nella pronuncia pubblicata lo scorso 5 maggio ([Sezione Sesta n.3533/2022](#)). Il secondo giudice ha respinto l'appello del proprietario, titolare del manufatto, dopo che il Tar Emilia Romagna (Bologna) aveva negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Nel confermare la decisione del primo giudice, il Consiglio di Stato ha ricostruito brevemente la vicenda evidenziando che il richiedente aveva modificato la «collocazione spaziale» dei manufatti oggetto di istanza (un box in lamiera e una roulotte).

Tale diversa collocazione spaziale viene individuata dai giudici della Sesta Sezione come «elemento dirimente alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, a mente della quale in merito alla domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile». I giudici aggiungono che «la collocazione spaziale del manufatto, rilevante dal punto di vista urbanistico edilizio, costituisce elemento essenziale e fondante della stessa identità costruttiva e di occupazione del territorio soggetto a vigilanza comunale, con la conseguenza che il motivo fondante il diniego impugnato in prime cure risulta condiviso e corretto».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Massimo Frontera

Polizia Locale
Attività Economiche

Sicurezza, le telecamere non sono una spesa gravosa o voluttuaria
Non rileva il fatto che i costi dei lavori superino quelli di gestione dell'edificio

Affronta il tema di stretta attualità della videosorveglianza in condominio [l'ordinanza 14969/2022](#) depositata l'11 maggio. A rivolgersi alla Suprema corte una condomina che contestava i contenuti di due delibere, relative entrambe alla ripartizione di spese del canone da versare al Comune per una intercapedine e quelle per l'installazione di un sistema di video sorveglianza dell'edificio. Secondo la condomina le delibere erano nulle perché l'intercapedine non è bene comune mentre per il via libera all'impianto di videosorveglianza sarebbe stata necessaria l'unanimità invece della maggioranza con cui era stato approvato.

Vedendosi respinte le sue ragioni in primo e secondo grado, la donna si rivolgeva alla Cassazione che però confermava le decisioni di merito. Quanto all'intercapedine è da ritenersi bene comune perché consente l'areazione dell'edificio proteggendolo dall'umidità ed i giudici di legittimità richiamano precedenti pronunce, Cassazione 7889/2000 e Cassazione 4391/2005, che hanno confermato il principio: i manufatti che proteggono l'edificio dagli agenti atmosferici sono sempre da ritenersi beni comuni.

Articolato ed interessante poi il ragionamento fatto in merito all'installazione delle telecamere. La riforma del condominio del 2012 ha regolamentato il tema delle maggioranze approvative necessarie ai fini dell'installazione dell'impianto. Mentre prima c'erano tre orientamenti diversi: chi riteneva che non fosse proprio materia di approvazione dell'assemblea; chi sosteneva necessitasse di unanimità per il via libera e chi riteneva sufficiente la maggioranza semplice, ora c'è un articolo dedicato che è il 1122 ter del Codice civile. Vi si legge che per deliberare l'impianto di videosorveglianza occorre il quorum di cui all'articolo 1136, Codice civile, secondo comma (anche se per errore materiale nell'ordinanza in esame è scritto comma 1), ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

La delibera impugnata era stata approvata nel rispetto di queste previsioni ed è quindi valida anche perché, conclude la Suprema corte, ritenere l'installazione di telecamere gravosa e voluttuaria, come sosteneva la condomina, non è possibile. Il singolo proprietario può sottrarsi alla spesa solo per l'installazione di impianti suscettibili di utilizzazione separata e solo se dimostri che la spesa richiestagli sia troppo gravosa. Al fine non basta, come in questo caso, che si faccia riferimento al rapporto tra la spesa deliberata e quella generale di gestione dell'edificio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/05/2022

Autore: Annarita D'Ambrosio

Ministero Interno: cessazione stato di emergenza e proroga autorizzazioni

Il Ministero dell'Interno ha diffuso la [circolare prot. 6672 del 10 maggio 2022](#), in cui chiarisce che, a seguito della mancata ulteriore proroga dello stato di emergenza per il Covid-19, cessato il 31 marzo, i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza conservano la loro validità fino alla data del 29 giugno 2022, proroga di validità che è stata estesa anche agli atti ad effetto ampliativo scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e non ancora rinnovati; in conclusione, quindi, dalla data del prossimo 30 giugno i titoli di polizia andranno rinnovati.

Fonte: Entionline del 17/05/2022

Servizi Demografici

Elezioni, arriva la fornitura ai seggi dei dispositivi di protezione individuale - Le istruzioni del Viminale

La pianificazione per la distribuzione dei plichi contenenti il materiale ai Comuni tramite le Prefetture

Arrivano, con la [circolare Dait n. 52/2022](#), le istruzioni del Viminale sulla fornitura ai seggi dei dispositivi di protezione individuale il cui impiego è previsto dal [Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022](#). In particolare, si tratta della pianificazione per la distribuzione dei plichi contenenti il materiale ai Comuni tramite le Prefetture.

Per gli uffici elettorali di sezione/sezioni ospedaliere/seggi speciali è prevista una dotazione di mascherine chirurgiche che consentirà la consegna di 8 dispositivi per ogni componente del seggio. Ciascun plico conterrà, inoltre, un ulteriore quantitativo di scorta di mascherine, pari a circa il 20% degli elettori, che saranno messe a disposizione di ciascun presidente di seggio, per far fronte a eventuali necessità sopravvenute (ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina e/o sia nell'impossibilità di procurarsene un'altra).

Prevista una dotazione di guanti monouso che potrà consentirne la consegna a ciascun componente di 8 paia, in considerazione del fatto che il protocollo sanitario ne consiglia l'utilizzo solamente per le operazioni di spoglio delle schede.

I plichi conterranno, poi, una dotazione di gel idroalcolico igienizzante (in dispenser da 600 ml) che, a cura di ciascun Comune, dovrà essere suddivisa tra tutti gli uffici elettorali di sezione/sezioni ospedaliere (n. 3,6 litri per sezione, distribuiti in 6 dispenser). Infatti, in base al Protocollo, è necessario « ... rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.)». Inoltre, queste forniture contemplano anche i fabbisogni delle sezioni elettorali ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 e

dei seggi speciali (disciplinati dal decreto legge 4 maggio 2022 n. 41), incaricati della raccolta del voto degli elettori in trattamento sanitario o in condizioni di isolamento, per i cui componenti è prevista la specifica dotazione di mascherine facciali FFP2 (8 per componente), guanti monouso (8 paia per componente) e gel idroalcolico igienizzante (3,6 litri per sezione ospedaliera in 6 dispenser da 600 ml e 1,2 litri per seggio speciale in 2 dispenser da 600 ml), tute protettive (20 per componente) e occhiali/visiere per protezione oculare da disinfettare a ogni uso (uno per componente).

Il materiale contenuto nei plichi dovrà essere suddiviso per ciascun Comune dalle Prefetture, osservando il piano di riparto pubblicato sul sito <https://intradait.interno.it>, redatto in base al: numero di sezioni elettorali "ordinarie", comprese quelle ospedaliere senza reparto Covid-19 e i seggi speciali che non raccolgono il voto Covid-19; numero di sezioni ospedaliere che possono essere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e dei relativi seggi speciali, previsti dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legge 41/2022 (3 seggi speciali ipotizzati per ognuna di tali sezioni ospedaliere); numero di seggi speciali che potrebbero essere istituiti nei Comuni dove non sono ubicate strutture con reparti Covid-19.

Il materiale eventualmente non utilizzato potrà anche essere lasciato nella disponibilità delle istituzioni scolastiche che hanno ospitato le sezioni elettorali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Daniela Casciola

Elezioni, tutti gli adempimenti a carico dei sindaci per il voto con procedura speciale

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno ha diramato ai prefetti le indicazioni

Con la [circolare n. 51/2022](#), il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno dirama ai prefetti le indicazioni circa l'ammissione degli elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale per le consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno.

Fuori sede

La normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio. Un primo gruppo comprende i soggetti che non possono essere fisicamente presenti nel comune di residenza. Tra questi i componenti di seggio, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in parlamento o i promotori dei referendum, gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi. Questi, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali, possono votare nella sezione in cui operano anziché in quella di rispettiva iscrizione.

Rientrano nella categoria i militari e gli appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i quali possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta. Raccomanda il Ministero la predisposizione da parte dei comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione attestante la sede di stanza del militare e il rilascio di un foglio recante le generalità del militare nell'ipotesi in cui sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare. Lo stesso per i naviganti (marittimi o aviatori), anch'essi ammessi a votare per i referendum in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, purché presentino una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune.

Ricoverati e detenuti

Un secondo gruppo di elettori annovera i soggetti ristretti perché degenti in ospedali e case di cura, ammessi a votare, per i referendum, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale e per le elezioni comunali nel luogo di ricovero purché ubicato nel proprio comune. L'ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del Comune nelle cui liste l'elettore è iscritto di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura, che rechi anche l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. I sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto presso le sezioni ospedaliere, i seggi speciali o gli uffici distaccati di sezione (seggi volanti).

I ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché i soggetti siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali, o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per i referendum. La raccolta del voto dovrà avvenire a cura del seggio volante. I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo possono votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali, o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per i referendum. Il voto è raccolto da un seggio speciale. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore. Anche in questo caso spetta al sindaco compilare un elenco dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto, che dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione. Qualora i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, li ripartisce tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Voto domiciliare

Sono ammessi al voto a domicilio gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile, o affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Questi votano per i referendum in qualsiasi

comune dove abitano e per le elezioni comunali se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale. I sindaci dovranno includere in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi, distinti per sezione elettorale, specificando se l'elettore vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione, a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune, a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune. Il voto a domicilio è raccolto da un seggio volante.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Elezioni e referendum 2022, le istruzioni del Viminale sulla raccolta dei voti per gli elettori in quarantena

La nota ministeriale parla anche delle strutture residenziali socioassistenziali e della formazione del personale

Arrivano le istruzioni del ministero dell'Interno sulle modalità di raccolta del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, la raccolta del voto presso le strutture residenziali socioassistenziali e la formazione del personale. È stata, infatti, inviata ai prefetti la [circolare del capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 49/2022](#) che richiama l'attenzione sulle indicazioni fornite dal ministero della Salute (con la circolare n. 24924/2022).

Tra le indicazioni, viene ricordato che l'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al sindaco competente, insieme alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che, con il consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per Covid.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

La circolare ricorda anche che la raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto legge 41/2022, che rinnovano sostanzialmente quelle adottate per l'anno 2021, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid.

Relativamente alla raccolta del voto presso le strutture residenziali socioassistenziali e socioassistenziali la circolare specifica che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi. Le operazioni di

voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati.

La raccolta del voto presso le Rsa è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Infine, la circolare richiama le indicazioni fornite dal ministero della Salute sulla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto, evidenziando la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, forniscano adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/05/2022

Autore: Daniela Casciola

Welfare

Pari opportunità: Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ha emanato il [Decreto 29 marzo 2022](#) che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti (tutte le altre aziende, fino a 50 dipendenti, redigono il rapporto su base volontaria).

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione on line del modulo di cui all'allegato A del Decreto, utilizzando l'apposito applicativo informatico disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, <https://servizi.lavoro.gov.it>, a cui si accede tramite SPID o CIE del legale rappresentante.

La scadenza prevista per la trasmissione del rapporto per il solo biennio 2020-2021 è fissata al 30 settembre 2022 (in caso di prima redazione del rapporto biennale fare riferimento al personale al 31 dicembre 2021).

Per i successivi bienni, quindi a regime, il rapporto va redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. L'applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022. L'applicativo informatico rende disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno ai consiglieri nazionali di parità, ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi delle aziende obbligate alla presentazione del rapporto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19/05/2022

PNRR: Assegnate le risorse per le attività di inclusione sociale

Con [Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati assegnati agli ATS gli oltre 1,25 miliardi di euro del PNRR, finalizzati a favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili.

Le risorse assegnate afferiscono all'avviso pubblico destinato alla Missione 5 "Inclusione e coesione ", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea".

Nel complesso, agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sono stati assegnati oltre 1.250 milioni di euro.

Le risorse sono stanziare per:

- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
- percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).

Nelle tabelle consultabili in allegato al decreto in oggetto sono indicati i comuni proponenti quali capofila dell'ambito territoriale sociale nel cui ambito sono stati candidati progetti, che quindi possono essere stati proposti ed essere localizzati in altri comuni dell'ATS.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17/05/2022

Rassegne Giurisprudenziali

Soccorso finanziario, trasferimento di personale e debiti fuori bilancio: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

ConSORZI di servizi e divieto di soccorso finanziario

I principi in tema di divieto di soccorso finanziario, previsti dall'articolo 14, comma 5, del Dlgs 267/2000, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono estensibili anche ai Consorzi di servizi. I disavanzi a cui fa riferimento l'articolo 194 lettera b) del Dlgs 267/2000 non contemplano i disavanzi di liquidazione. Il divieto di soccorso finanziario degli organismi partecipati dalle amministrazioni, infatti, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche che porta a escludere interventi a sostegno di enti strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale.

Sezione regionale di controllo della Campania - parere n. 24/2022

Unioni di Comuni e personale

In caso di trasferimento di servizi e del relativo personale a una Unione di Comuni (come nelle fattispecie di mobilità del personale tra enti, id est trasferimento, delega di funzioni, esternalizzazione di servizi e attività) le risorse destinate al trattamento accessorio devono essere corrispondentemente ridotte dal Comune che vi aderisce. Nell'opposta ipotesi di rientro del personale presso l'ente originario ovvero di reinternalizzazione della funzione cui sia addetto un nuovo dipendente presso l'ente di appartenenza, invece, il fondo, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, sarà reintegrato, presso l'ente ricevente, della quota precedentemente "ribaltata" sul fondo dell'Unione. Sussiste, infatti, un principio in forza del quale le risorse della contrattazione decentrata, in presenza di forme di mobilità del personale tra enti, devono essere corrispondentemente ridotte.

Infatti, la mancata decurtazione porterebbe i soggetti rimasti alle dipendenze dell'ente a fruire di una quota sensibilmente maggiore di risorse, essendosi ridotti i potenziali beneficiari, con conseguente ingiustificato aggravio di spesa. In questo senso depone l'articolo 6-bis, comma 2, del Dlgs 165/2001, che prevede la temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio esternalizzato, al fine di garantire, in primo luogo al suddetto personale, in caso di ricollocazione nell'organico dell'amministrazione, che la somma temporaneamente "congelata" venga ripristinata nel fondo stesso.

Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - parere n. 41/2022

Sentenze e riconoscimento di debiti fuori bilancio

La sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene a esistenza con la pubblicazione, con la conseguenza che a quel momento deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio. È con la pubblicazione, infatti, che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente. In proposito, è da richiamare la pronuncia della sezione delle Autonomie (deliberazione n. 7/2019/QMIG), la quale ha statuito che il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Ciò vale indipendentemente dall'accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna.

Sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta - parere n. 7/2022

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/05/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

